SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 giugno 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Ministero della transizione ecologica

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 maggio 2022, n. **67**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, con allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Protocollo

alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio
di

un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X

riguardante l'adesione del

Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

I Governi

del Regno di Danimarca,
della Repubblica Ellenica,
della Repubblica Francese,
della Repubblica Federale di Germania,
della Repubblica Italiana,
della Repubblica di Polonia,
della Federazione Russa,
della Repubblica Slovacca,
del Regno di Svezia,
della Confederazione Svizzera,
dell'Ungheria,

di seguito denominati "precedenti Parti contraenti",

che hanno firmato la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (di seguito denominata "Convenzione") il 30 novembre 2009 ad Amburgo e (nel caso del Governo della Repubblica Francese) il 4 febbraio 2010 a Parigi, e il Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna il 6 ottobre 2011 a Berlino,

da una parte,

e

il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

dall'altra,

prendendo atto che il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha firmato il Protocollo d'intesa concernente la fase preparatoria dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X *(Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray Free-Electron Laser Facility)*, stipulato a Berlino il 23 settembre 2004;

prendendo atto che i rappresentanti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno partecipato ai lavori preparatori oggetto del Protocollo d'intesa;

prendendo atto che i Governi che hanno firmato la Convenzione nel preambolo della stessa hanno espresso l'auspicio che altri Stati partecipino alle attività comuni oggetto della Convenzione;

prendendo atto che il 27 aprile 2017 l'assemblea della società European XFEL GmbH, costituita ai sensi della Convenzione, ha raccomandato all'unanimità

– che venisse offerto al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di aderire alla Convenzione alle stesse condizioni concesse alle precedenti Parti contraenti e

– di accettare l'impegno del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di contribuire ai costi di costruzione con un importo pari a € 26 241 142 (prezzi di riferimento del 2005);

conformemente all'articolo 14 comma 1 della Convenzione hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aderisce alla Convenzione in qualità di Parte contraente. L'adesione avviene alle stesse condizioni concesse alle precedenti Parti contraenti.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5 comma 3 della Convenzione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contribuisce ai costi di costruzione con un importo pari a € 26 241 142 (prezzi di riferimento del 2005).

Articolo 3

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta notifica al Governo della Repubblica Federale di Germania, depositaria della presente Convenzione, della conclusione della procedura nazionale di approvazione del presente Protocollo da parte di tutti i Governi citati nel preambolo del presente Protocollo.

I Governi citati nel preambolo del presente Protocollo convengono che a partire dal 19 marzo 2018 le clausole del Protocollo siano applicate in via provvisoria, fermo restandoche l'entrata in vigore del Protocollo è soggetta all'espletamento delle pertinentiprocedure costituzionali in ognuno degli Stati contraenti e firmatari nonchè all'entrata in vigore della Convenzione del 30 novembre 2009, concernente la costruzione e l'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X.

Articolo 4

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord approva le disposizioni contenute nell'Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009.

La Conferenza dei Plenipotenziari, riunitasi per la firma del presente Protocollo, ha preso atto dell'allegata Dichiarazione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Berlino il 19 marzo 2018 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare originale depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti i Governi firmatari del presente Protocollo nonché ai Governi che diventano Parti contraenti della Convenzione.

Per il Governo del Regno di Danimarca
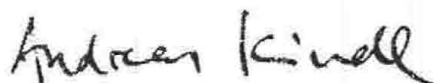
Per il Governo della Repubblica Ellenica
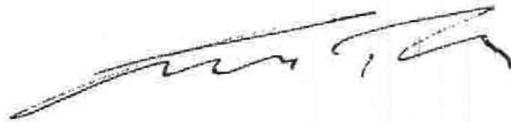
Per il Governo del Regno di Svezia

Per il Governo della Confederazione Svizzera

Per il Governo dell'Ungheria

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

LA CONFERENZA

PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord così formulata:

In qualità di Stato partecipante, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia. firmando il Protocollo di adesione alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlànda del Nord contrae i seguenti obblighi:

1. La presente Dichiarazione sostituirà qualsiasi Dichiarazione precedente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("UK").

2. Il contributo dell'UK ai costi di costruzione dell'Impianto XFEL non dovrà superare l'importo fissato nel presente Protocollo alla Convenzione e il contributo dell'UK ai costi di esercizio antecedenti il suo primo riesame non dovrà superare i 3,3 milioni di euro all'anno.

3. L'UK parteciperà all'XFEL in conformità con l'articolo 15 della Convenzione. Ciononostante, l'UK riesaminerà la sua partecipazione attiva e il suo contributo annuale e, a seguito di tale riesame, potrà esercitare il diritto di recesso il 31 marzo 2020, senza incorrere in penali, dopo averne dato disdetta scritta con un anno di preavviso. Comunque, in caso di uso significativamente eccessivo dell'impianto europeo XFEL da parte della comunità scientifica dell'UK (in rapporto alla quota UK nell'ambito del budget di esercizio) nei tre anni precedenti il ritiro dell'UK, si stipulerà un accordo su

un'adeguata compensazione.

4. Nel caso in cuiil primo riesame dell'UK raccomandi la continuazione della partecipazione al progetto, l'UK adempirà integralmente agli oneri di dismissione ai sensi della Convenzione.. Qualora, invece, l'UK decida di ritirare la partecipazione in seguito al suo primo riesame, corrisponderà il cinquanta per cento della sua quota sui costi di dismissione come previsto dalla Convenzione.

5. L'articolo 24 sulla riservatezza dello Statuto (Allegato alla Convenzione) va interpretato come segue al fine di soddisfare i requisiti del Freedom of Information Act del 2000 dell'UK: il socio UK della società European XFEL GmbH non violerà l'articolo 24 nel caso in cui (i) sia costretto a rivelare informazioni riservate in risposta ad una richiesta ai sensi del Freedom of Information Act del 2000, (ii) non siano, in seguito a consultazioni con l'European XFEL GmbH, applicabili le eccezioni previste da tale legge rispetto all'informazione riservata richiesta e (iii) un rifiuto di rivelare l'informazione richiesta comporti una violazione del Freedom of Information Act 2000 da parte dell'autorità dell'UK che funge da socio UK.

6. Nel caso di conflitto tra le clausole contenute nei documenti relativi alla partecipazione dell'UK all'XFEL, sarà applicato il seguente ordine di precedenza: 1. la presente Dichiarazione, 2. il Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 3. la Convenzione, 4. lo Statuto di European XFEL GmbH.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1378):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I) il 28 maggio 2019.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 luglio 2019, con i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 19 dicembre 2019 e il 27 luglio 2021.

Esaminato in Aula e approvato il 13 ottobre 2021.

Camera dei deputati (atto n. 3323):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 ottobre 2021, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio e Tesoro) e VII (Cultura, scienza e istruzione).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 30 novembre 2021 e il 15 febbraio 2022.

Esaminato in Aula il 2 maggio 2022 e approvato definitivamente il 5 maggio 2022.

22G00075

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. **68**.

Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, recante «Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro»;

Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri e marittimi, con la primaria finalità di ridurre l'inquinamento e di promuovere una mobilità sostenibile, anche nell'ottica di perseguire la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della circolazione;

Considerata la necessità di introdurre disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi, nonché alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe;

Considerata la necessità ed urgenza di prevedere ulteriori disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo 2025

1. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, in relazione agli interventi indicati nel programma dettagliato di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della riduzione dei termini prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile del 2016, n. 50, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del citato codice dei contratti pubblici è ridotto a quarantacinque giorni.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 427, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la società "Giubileo 2025" può sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici. In relazione alle attività affidate ad ANAS S.p.a., la società "Giubileo 2025" è autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le attività di investimento.»;

b) dopo il comma 427, è inserito il seguente:

«427-*bis*. Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma di cui al comma 422, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 48, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'articolo 113-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 422, 423, 426 e 427 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonché lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, rimuovendo le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, anche tenendo conto di quanto previsto nel programma dettagliato degli interventi di cui al citato comma 422, sono autorizzati a sottoscrivere per l'affidamento di tali interventi, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale con il decreto di cui all'articolo 1, comma 406, della medesima legge n. 234 del 2021, nonché sulle risorse dei rispettivi bilanci che Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale intendano destinare a tale finalità.

5. In relazione alle attività affidate ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 4, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale sono autorizzate a riconoscere a detta società, a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 4, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima ANAS S.p.a. per le attività di investimento.

6. Al fine di assicurare una celere e coordinata realizzazione degli interventi di viabilità comunale di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, le risorse relative agli interventi di competenza di quest'ultima possono essere utilizzate anche per l'esecuzione di interventi di viabilità comunale in continuità con quelli della medesima Città metropolitana.

Art. 2.

Misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio

1. Al fine di ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di rafforzare l'attività di vigilanza

sul loro esercizio, all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonché per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente a costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione;

c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere;

d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere;

e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;

f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta;

g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo;

h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera *a)* e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

2. A decorrere dall'anno 2022, una quota fino al 15 per cento, e comunque entro il limite massimo di 800.000 euro annui, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, confluiscono nel fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per essere destinate al riconoscimento di incentivi, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa e nei limiti delle risorse effettivamente confluite nel medesimo fondo, in favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nelle articolazioni di cui all'articolo 2, comma 171, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza. Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al personale di cui al primo periodo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e non possono superare l'importo del 15 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. Una quota fino al 4 per cento e, comunque, entro il limite massimo di 200.000 euro annui, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate alle spese di missione del personale di cui al comma 2 impegnato nello svolgimento delle relative funzioni.

Art. 3.

Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza

1. Per assicurare la funzionalità delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera anche attraverso la realizzazione di interventi da eseguire in un arco temporale ultradecennale per la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto dei relativi arredi e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti, oltre che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 500 mila euro per l'anno 2023, di 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente comma gli immobili in locazione passiva alle Capitanerie di porto – Guardia costiera. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano:

a) per le opere di edilizia previste dall'elenco di interventi, considerate opere destinate alla difesa militare, le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) per le procedure di affidamento, le disposizioni di cui alla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla funzione di stazione appaltante, svolta dai competenti Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'Agenzia del demanio o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.

2. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal comma 1 equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse. L'elenco degli interventi, predisposto dal Comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e relativo, tra l'altro, all'individuazione e alla

localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi. Gli interventi sono realizzati ricorrendo preferibilmente a infrastrutture demaniali che possono essere abbattute e ricostruite sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione, laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o uffici di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati tra cui quelli destinati a comandi o reparti delle Capitanerie di porto – Guardia costiera in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

3. L'elenco di cui al comma 2 riporta il codice unico di progetto (CUP) per ogni intervento. Il monitoraggio avviene attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 500 mila euro per l'anno 2023, a 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede:

a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) quanto a 800.000 euro per l'anno 2022, a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 475:

1) all'alinea, primo periodo:

1.1) le parole «dei servizi di istituto dell'organizzazione territoriale e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari» sono soppresse;

1.2) le parole «di un programma ultradecennale» sono sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di interventi»;

1.3) le parole «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il miglioramento»;

2) alla lettera *a)*, le parole «dal programma» sono sostituite dalle seguenti: «dall'elenco di interventi»;

3) alla lettera *e)*:

3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco di interventi»;

3.2) le parole «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta» sono soppresse;

3.3) le parole «del programma» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi»;

4) alla lettera *f)*:

4.1) le parole «del programma» sono soppresse;

4.2) dopo le parole «tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli»;

b) al comma 476:

1) all'alinea, primo periodo:

1.1) le parole «dei servizi di istituto» sono soppresse;

1.2) le parole «di un programma ultradecennale» sono sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di interventi»;

1.3) le parole «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il miglioramento»;

2) alla lettera *a)*, le parole «dal programma» sono sostituite dalle seguenti: «dall'elenco di interventi»;

3) alla lettera *e)*:

3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco di interventi»;

3.2) le parole «del programma» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi»;

4) alla lettera *f)*:

4.1) le parole «del programma» sono soppresse;

4.2) dopo le parole «tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli».

Art. 4.

Misure urgenti in materia di trasporto marittimo di passeggeri, di adeguamenti infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia

1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, è autorizzato a realizzare, secondo le modalità previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 2, un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario indica, nella relazione periodica prevista

dal comma 2-*bis* del citato articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2021, lo stato di realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo del presente comma e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

2. Al fine di garantire un'organizzazione efficace del traffico delle navi da crociera e migliorare i livelli di servizio ai passeggeri, è autorizzata la spesa, nel limite complessivo di euro 675 mila per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per l'adeguamento funzionale e strutturale delle banchine dei porti di Monfalcone e di Trieste. Il trasferimento delle risorse è subordinato alla corretta alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e alla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze del codice unico di progetto (CUP) di ciascun intervento e del relativo cronoprogramma procedurale.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro 1.675.000 per l'anno 2022 e in euro 675.000 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) quanto a 675.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «l'Autorità per la laguna di Venezia» sono inserite le seguenti: «- Nuovo Magistrato alle Acque»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorità può provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

2) alla lettera *c)*, le parole «e all'alta sorveglianza su tutti gli» sono sostituite dalle seguenti: «degli»;

3) alla lettera *e)*, la parola «svolge» è sostituita dalle seguenti: «può svolgere»;

4) alla lettera *i)*, dopo le parole «provvede» sono inserite le seguenti: «, in relazione alle attività di propria competenza,»;

5) la lettera *l)* è sostituita dalla seguente: «*l)* provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell'attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, sono rilasciate previa approvazione dei progetti da parte del comune di Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia;»;

6) alla lettera *q)*, le parole «ed altre materie» sono sostituite dalle seguenti: «ed altri materiali»;

7) alla lettera *s)*, le parole «valuta ed esprime i pareri» sono sostituite dalle seguenti: «esprime pareri obbligatori»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole «, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia,» sono sostituite dalle seguenti: «e d'intesa con il sindaco della Città metropolitana di Venezia,»;

d) al comma 6, quinto periodo, dopo le parole «Il Presidente sottopone alla» è inserita la seguente: «preventiva»;

e) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienza» è inserita la seguente: «anche»;

f) al comma 9:

1) al primo periodo, dopo le parole «dal Presidente dell'Autorità,» sono inserite le seguenti: «sentiti il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della città metropolitana di Venezia,»;

2) al quinto periodo, le parole «può avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale»;

g) al comma 27-bis¸ le parole «di mare» sono soppresse;

h) al comma 27-*quinquies*, secondo periodo, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

5. All'articolo 4, comma 3, della legge 29 novembre 1984, n. 798, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione, nonché l'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite.».

Art. 5.

Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'impianto funiviario di Savona

1. All'articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. In caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi ad eseguire gli interventi

necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il termine di cui al primo periodo è prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024, ove strettamente necessario al completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale provvede, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario.

7-*ter*. Qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario all'esito della procedura di cui al comma 7-*bis*, la regione Liguria subentra allo Stato, quale titolare e concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario, delle risorse di cui al comma 7-*quater*.

7-*quater*. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* e per l'eventuale supporto tecnico, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-*quinquies* nel limite massimo di spesa di 70 mila euro per l'anno 2022 e di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 7-*bis* e 7-*ter*, quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto ad euro 700.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) quanto ad euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.».

2. All'articolo 16, comma 3-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 6.

Disposizioni in materia di trasporto aereo

1. Al fine di accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) e di aumentare l'accesso ferroviario mediante mezzo pubblico agli aeroporti, nonché di incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti intercontinentali italiani:

a) le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché quelle relative alle opere inserite nei piani di sviluppo aeroportuali, ivi inclusi gli interventi di mitigazione e miglioramento ambientale, sono svolte nei tempi previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) il dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si svolge secondo i termini previsti dall'articolo 46, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) sono ridotti della metà i termini per l'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, relativamente ai piani di sviluppo aeroportuale e alle opere inserite in detti piani.

2. Le opere di cui al comma 1 che comportano un miglioramento dell'impatto ambientale sulle aree antropizzate sono recepite in via prioritaria all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, naturalistica e paesaggistica vigenti.

3. In relazione ai piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti di interesse nazionale diversi da quelli di cui al comma 1, nonché alle opere inserite nei medesimi piani di sviluppo, i termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ridotti della metà. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*.

Art. 7.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali

1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'utenza, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «manufatti per il rifornimento» sono inserite le seguenti: «e la ricarica dei veicoli»;

2) al comma 5, dopo le parole: «da aree di servizio» sono inserite le seguenti: «, da aree per la ricarica dei veicoli,»;

3) al comma 5-*bis*, dopo le parole: «dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti» sono inserite le seguenti: «, delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica»;

b) all'articolo 47, al comma 2, lettera *a)*, i capoversi categoria L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L4e sono sostituiti dai seguenti:

«- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria;

- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar;»;

c) all'articolo 50:

1) al comma 1, dopo le parole «potenza nominale continua massima di 0,25 KW» sono inserite le seguenti: «, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci,»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.»;

3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97.

2-*ter*. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1.»;

d) all'articolo 97, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell'archivio nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli è richiesto dalle medesime persone giuridiche all'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta giorni dal trasferimento.»;

e) all'articolo 116, comma 3, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* B:

1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;»;

f) all'articolo 117, comma 2-*bis*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per le autovetture elettriche o ibride *plug-in*, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria.»;

g) all'articolo 120:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera *a)*, e 75-*bis*, comma 1, lettera *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti

di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l'applicazione dell'ulteriore misura dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed è disposta la confisca del mezzo.»;

h) all'articolo 126:

1) al comma 8, le parole «La validità» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-*ter*, la validità» e le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «Dipartimento per la mobilità sostenibile»;

2) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente:

«8-*ter*. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. Se, il giorno della prova, il conducente che deve sottoporsi all'esperimento di guida è assente, o nel caso di esito negativo dell'esperimento, la patente è revocata.»;

3) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-*ter*.»;

4) al comma 10, dopo le parole: «Direzione generale per la motorizzazione» sono inserite le seguenti: «per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione» e le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilità sostenibile»;

5) al comma 10-*bis*, le parole: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilità sostenibile» e le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

i) all'articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, nonché di aggiornamento del documento unico già rilasciato. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera *e)*, è subordinata alla definizione della procedura di consultazione della Commissione europea ai sensi della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e la medesima disposizione di cui al comma 1, lettera *e)*, si applica ai veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni di cui al primo periodo.

3. All'articolo 33-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di ventiquattro mesi».

4. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dell'utenza, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre la conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale rapporto concessorio delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2022, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

Art. 8.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale

1. Al fine di migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché della mobilità locale nelle sue diverse modalità, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale» sono sostituite dalle seguenti: «Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile».

2. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, provvede, altresì:

a) alla predisposizione periodica di modelli di elaborazione dei dati trasportistici, economici e ambientali per la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale integrata, ove possibile, con programmi di mobilità attiva, di soluzioni innovative di mobilità sostenibile nelle aree urbane, ivi compresi i servizi di noleggio senza conducente di cui all'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare noleggi anche per pochi minuti senza interazione con personale dedicato (*sharing mobility*);

b) all'acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli di elaborazione digitale utili ad assicurare un'attività minima uniforme dei *mobility manager* d'area e dei *mobility manager* aziendali e scolastici;

c) all'acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli di elaborazione digitale utili a definire gli elementi minimi per la predisposizione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS);

d) all'acquisizione periodica e alla predisposizione, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, di modelli di elaborazione di dati utili a valutare le proposte di investimento nel settore della mobilità locale coordinandole con gli indirizzi di politica industriale che riguardano le filiere produttive interessate;

e) all'acquisizione di dati statistici e analitici utili a predisporre modelli minimi di integrazione dello sviluppo urbano e metropolitano con lo sviluppo della programmazione della mobilità pubblica.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l'Osservatorio può stipulare apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le aziende di trasporto pubblico locale, nonché con i *mobility manager* d'area, i *mobility manager* aziendali e i *mobility manager* scolastici, finalizzate a favorire l'acquisizione e lo scambio dei dati e delle informazioni, anche con modalità automatizzate e mediante l'interoperabilità tra le banche dati esistenti secondo le modalità individuate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con le linee guida in materia.

4. Per le medesime attività di cui al comma 2, l'Osservatorio si può avvalere, oltreché del personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e di quello messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti di cui al comma 3 mediante le convenzioni ivi previste, anche di esperti di particolare e comprovata specializzazione, nel numero massimo di 8 unità, cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è autorizzato a conferire appositi incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a valere sulle risorse destinate all'Osservatorio ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera e-*bis*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 5 del presente articolo, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 200.000 nell'anno 2022 e di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, per l'implementazione e lo sviluppo della banca dati dell'Osservatorio, nonché per il conferimento degli incarichi di cui al comma 4, all'articolo 27, comma 2, lettera e-*bis*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui».

6. Per promuovere la sperimentazione di servizi di *sharing mobility*, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, lo 0,3 per cento della dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinato al finanziamento di specifici progetti individuati con uno o più decreti adottati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, la ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2022 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è effettuata:

a) quanto a euro 4.879.079.381 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, senza l'applicazione di penalità e applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2013;

b) quanto a euro 75.350.957, secondo modalità e criteri che tengono conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 ottobre 2022;

c) quanto a euro 14.923.662 per le finalità di cui al comma 6;

d) quanto a euro 5.200.000 per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, lettera e-*bis*), del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 7, l'erogazione alle regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2022, e da calcolarsi sulle risorse di cui alla lettera *a)* del predetto comma 7, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 31 luglio 2022, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, trasmettono entro il 30 settembre 2022 e, successivamente, con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,

all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 10. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché ad applicare nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Nei casi di cui al presente comma si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e sono destinate, nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 luglio 2022, sono individuati e, successivamente, aggiornati almeno ogni tre anni:

a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;

b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;

c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

11. Nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonché durante lo svolgimento degli stessi, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, l'ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica indipendente, dallo stesso appositamente costituita e composta da soggetti di comprovata esperienza in materia di trasporti e di sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della valutazione dell'effettivo stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e, ove necessario, del costruttore, può autorizzare l'esercizio del predetto sistema di trasporto, prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto non può comunque superare il periodo di sei mesi, prorogabile, una sola volta, e per non più di sei mesi. Al funzionamento della Commissione tecnica di cui al primo periodo, nonché agli oneri necessari all'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente concedente o committente disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai sottosistemi delle reti ferroviarie, nonché agli impianti a fune.

12. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025. All'assegnazione dei contributi ai singoli interventi si provvede mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con il decreto di cui al secondo periodo sono definiti altresì l'entità massima dei contributi riconoscibili, tenendo conto di eventuali ulteriori fonti di finanziamento, il cronoprogramma degli interventi, nonché le ipotesi e le modalità di revoca dei contributi riconosciuti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 9.

Interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

1. Al fine di realizzare gli investimenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 393, primo periodo, le parole: «è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno

2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028, 310 milioni di euro per l'anno 2029, 320 milioni di euro per l'anno 2030 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036»;

b) al comma 394, primo periodo, le parole: «la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035»;

c) al comma 395, le parole: «la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 40 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 480 milioni di euro per l'anno 2029, di 460 milioni di euro per l'anno 2030, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036».

2. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato I annesso al presente decreto.

3. All'articolo 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può essere riconosciuta al coordinatore del CISMI un'indennità di funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 e a valere sulle risorse ivi previste e comunque non superiore a 25.000 euro.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, terzo periodo, e fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3, l'incarico di coordinatore del CISMI può essere conferito con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ad un professore universitario di I fascia, che viene collocato in aspettativa per l'intera durata dell'incarico ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con conservazione del trattamento economico in godimento, che è posto integralmente a carico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L'incarico di coordinatore ha una durata non inferiore a tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, per l'intera durata dell'incarico è reso contestualmente indisponibile all'interno del contingente di cui al comma 1 il posto destinato al dirigente di ricerca.».

4. L'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.

5. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e all'importo di euro 7.309.900 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, all'importo di 7.309.900 euro per l'anno 2021 e all'importo di 10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 4.

7. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora l'importo dei lavori risulti inferiore a 100.000 euro, l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, può essere curata direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili.».

8. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3 e 4, le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

b) al comma 5, le parole «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

c) al comma 5-*bis*, le parole «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede a un controllo di qualità sul predetto personale e a una formazione periodica dello stesso, secondo modalità e programmi indicati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile.».

9. Al fine di semplificare le procedure per digitalizzazione e la pubblicità degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto e per l'annotazione sulla licenza di navigazione, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 2, le parole: «venti giorni» sono sostitute dalle seguenti: «sessanta giorni»;

b) all'articolo 24, comma 2, le parole: «venti giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

c) all'articolo 58, comma 1, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

10. All'allegato A, punto 10), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole «e Monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «, Monopoli e Termoli».

Art. 10.

Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, nonché per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, comma 3, quarto periodo, le parole «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti gli interventi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, si applica, altresì, la riduzione dei termini prevista dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.»;

b) all'articolo 44, al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,»;

c) all'articolo 46, comma 1, quinto periodo, dopo le parole «all'articolo 44, comma 4» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».

2. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente, in base alle vigenti disposizioni, al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si applica, per gli anni 2022 e 2023, quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e, al fine di assicurare la funzionalità del medesimo Consiglio è autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2022 e di euro 3.200.000 per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui al comma 5.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai progetti sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È escluso il rimborso delle somme già versate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, in relazione ai progetti di cui al comma 2.

4. In considerazione dell'esigenza di garantire che lo svolgimento delle procedure di dibattito pubblico di cui articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risulti coerente con i tempi di realizzazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzata, per il finanziamento delle attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la spesa di euro 150.000 per l'anno 2022 e di euro 300.000 per l'anno 2023.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi euro 1.750.000 per l'anno 2022 e di euro 3.500.000 per l'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 11.

Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. All'articolo 10-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*:

1) all'alinea, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;

2) il numero 1 è abrogato;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».

2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

Art. 12.

Misure in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC, ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO *I*
(articolo 9, comma 2)

capitolo	pg	Autorizzazione	Descrizione	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
7258	2	articolo 34 sub articolo ter comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 articolo 1 comma 140 punto B sub punto primum della legge 11 dicembre 2016, n. 232	Infrastrutture portuali	2,680	2,680	2,680	5,360		-2,680	-2,680	-2,680	-2,680	-2,680				
	3	articolo 1 comma 1072 punto C sub punto decies della legge 27 dicembre 2017, n. 205	Infrastrutture portuali	2,720	2,010				-2,720	-2,010							
	4	articolo 1 comma 95 punto C sub punto decies della legge 30 dicembre 2018, n. 145	Infrastrutture portuali	7,470	7,560	7,910	8,090		-3,470	-3,560	-3,910	-4,020	-4,030	-5,370	-6,670		
7400	3	articolo 1 comma 1072 punto B sub punto decies della legge 27 dicembre 2017, n. 205	Trasporto rapido di massa	24,460	64,260	27,190	14,540	6,233	6,233	-24,460	-64,260	-27,190	-14,540	-6,233	-6,233		
	4	articolo 1 comma 95 punto B sub punto decies della legge 30 dicembre 2018, n. 145	Trasporto rapido di massa	5,950	46,850	22,820	32,840	32,843	30,230	-5,950	-46,850	-22,820	-32,840	-32,843	-30,230		
	1	articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Trasporto rapido di massa	5,950	5,950	11,880	14,870	17,860	17,860	-5,950	-5,950	-11,880	-14,870	-8,930	-8,930	-8,930	-8,930
7002	48	articolo 1 comma 95 punto A sub punto decies legge 30 dicembre 2018, n. 145	CdP ANAS	-49,230	-129,310	-72,480	-75,700	-56,936	-45,453	44,610	123,650	68,590	68,960	53,376	52,063	8,930	8,930

22G00082

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 2022.

Definizione delle modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 737, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata.»;

Visto il secondo periodo del medesimo art. 1, comma 737, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità attuative per l'accesso al credito d'imposta anche ai fini del rispetto del prefissato limite di spesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ed in particolare la lettera *e)* dell'art. 2, comma 1, nella quale l'Attività fisica adattata (AFA) è definita come i «programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, individua le modalità per l'accesso al credito d'imposta ivi previsto nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 2.

Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 3.

Modalità di riconoscimento del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche di cui all'art. 2, comma 1, inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per fruire di attività fisica adattata.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze di cui al comma 1, determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta. Tale percentuale è comunicata con provvedi-

mento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato dall'Agenzia delle entrate medesima nel provvedimento di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Art. 4.

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Art. 5.

Controlli

1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 988

22A03523

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 maggio 2022.

Avvio delle funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito con valore legale degli atti e dei documenti da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria in modalità telematica.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77 che all'art. 221, comma 11, stabilisce che «Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici»;

Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati n. 8086 del 28 luglio 2020 pubblicato in pari data sul Portale dei servizi telematici contenente le disposizioni relative alle modalità di trasmissione delle comunicazioni agli Uffici del pubblico ministero da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di atti e documenti con modalità telematica;

Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati n. 2230.ID del 13 aprile 2022 che accerta l'installazione e l'idoneità degli strumenti informatici, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di atti e documenti con modalità telematica alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi per la comunicazione e deposito, in conformità alla previsione dell'art. 221, comma 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni nella legge

17 luglio 2020, n. 77, di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola.

2. Presso l'ufficio giudiziario di cui al comma 1, il deposito di atti e documenti da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria può essere effettuato con modalità telematica come previsto dall'art. 221, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 17 luglio 2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 180 del 18 luglio 2020.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2022

La Ministra: CARTABIA

22A03545

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 15 giugno 2022.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, recante «Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2» e l'art. 10-*quater*, recante «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. 0029233-14/06/2022-DGPRE;

Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19 in relazione all'accesso ai mezzi di trasporto nei quali si determinano situazioni di assembramento e affollamento, nonché alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nelle quali, in ragione della presenza di persone fragili o in condizioni di fragilità, sussiste una maggiore pericolosità del contagio;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, prot. AOOGABMI n. 50956 del 15 giugno 2022, con cui si rappresenta l'esigenza di consentire l'immediata soppressione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2021-2022;

Ritenuto che le modalità di svolgimento delle prove degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico in corso, consentano di assicurare misure di distanziamento interpersonale adeguate a prevenire il rischio di contagio;

Vista la nota del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive (ECDC) e della Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) dell'11 maggio 2022, in ordine all'uso dei dispositivi di protezione individuale per i viaggi in aereo;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 15 giugno 2022, misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, *Intercity*, *Intercity* Notte e Alta Velocità;

3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2017.

3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

5. I vettori marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

6. I responsabili delle strutture di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.

7. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all'art. 3, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data odierna fino al 22 giugno 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1718

22A03642

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 1° giugno 2022.

Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, affidandogli le funzioni e i compiti dello Stato in materia di politica energetica già spettanti al Ministero dello sviluppo economico, anche con riferimento all'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico» ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera «m-*bis*)» che pone in capo allo Stato la competenza relativa alla determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico;

Acquisito il parere positivo del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto determina i criteri per la misurazione del rumore e per l'elaborazione dei dati finalizzati alla verifica, anche in fase previsionale, del rispetto dei valori limite del rumore prodotto da impianti mini e macro eolici come individuati dal regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 nonché, nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11, comma 1, della legge citata, i criteri di contenimento del relativo inquinamento acustico.

2. Per gli impianti micro eolici i criteri di misura, finalizzati alla verifica del rispetto dei valori limite individuati dal regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicate all'Allegato B del decreto ministeriale 16 marzo 1998.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si definisce:

a. Impianto eolico: l'insieme di tutti gli aerogeneratori di un sito eolico, interconnessi tra loro, di proprietà di uno stesso soggetto giuridico e oggetto della medesima autorizzazione;

b. Aerogeneratore: dispositivo per la conversione dell'energia cinetica del vento in energia elettrica; può essere ad asse verticale o orizzontale. Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (mozzo e pale), il generatore elettrico, il sistema di controllo e in alcuni casi il moltiplicatore di giri e/o l'inverter;

c. Distanza ricettore-aerogeneratore: lunghezza del segmento che congiunge il punto di misura/valutazione (ricettore) e il mozzo dell'aerogeneratore;

d. Aerogeneratore a vista: aerogeneratore il cui rotore non sia totalmente schermato da rilievi del terreno lungo la linea retta ricettore-aerogeneratore tracciata sul corrispondente profilo altimetrico;

e. Aerogeneratore potenzialmente impattante: aerogeneratore di un impianto eolico soggetto a valutazione; nel caso di un impianto eolico con più aerogeneratori, aerogeneratore a vista con distanza ricettore-aerogeneratore inferiore a 1,5 km oppure, qualora min $\{3r_1 ; 20D\} \geq 1,5$ km, inferiore a min$\{3r_1 ; 20D\}$ dove r_1 è la distanza tra il ricettore e l'aerogeneratore più vicino mentre D è il diametro del rotore;

f. Dati di misura: l'insieme dei valori misurati secondo le procedure del presente decreto riferiti ad un periodo di dieci minuti;

g. Dato meteorologico: dato relativo alla velocità e direzione del vento al ricettore e agli aerogeneratori, presenza/assenza di precipitazioni, tipo di precipitazione (pioggia, neve, grandine);

h. Dato utile: dato di misura rimanente dopo l'eliminazione degli eventi anomali;

i. Evento anomalo: evento sonoro singolarmente identificabile, non riconducibile al rumore eolico, di natura eccezionale rispetto alla rumorosità tipica della zona nel periodo temporale di esecuzione delle misure/valutazioni (ad esempio: le sirene, gli allarmi, gli spari, nonché i rumori antropici, i rumori di animali, i passaggi di mezzi di trasporto, purché possano essere ritenuti assolutamente estranei ai luoghi, vale a dire atipici per l'area in esame, tenuto conto anche della stagionalità);

j. Intervallo di tempo minimo di misurazione: periodo temporale di acquisizione dei dati meteo e fonometrici pari a dieci minuti;

k. Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo individuato dagli strumenti urbanistici comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa e ricreativa; aree territoriali edificabili già individuate dagli strumenti urbanistici e da loro varianti generali, vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per gli impianti esistenti, ovvero vigenti al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo per gli impianti nuovi;

l. Ricettore sensibile: edificio adibito a scuola, ospedale, casa di cura o casa di riposo;

m. Livello di immissione specifico dell'impianto eolico L_E: livello di rumore prodotto dall'impianto eolico in ambiente esterno, in campo libero o in facciata ad un ricettore, espresso come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A nei due periodi di riferimento, diurno (6,00-22,00) e notturno (22,00 - 6,00), acquisito e valutato secondo i criteri di misura ed elaborazione indicati dal presente decreto;

n. Livello di rumore residuo riferito alla sorgente eolica L_R: livello di rumore presente in ambiente esterno in assenza della specifica sorgente impianto eolico ed espresso come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A nei due periodi di riferimento diurno (6,00-22,00) e notturno (22,00 - 6,00), acquisito e valutato secondo le tecniche di misura ed elaborazione indicate dal presente decreto;

o. Livello di rumore ambientale L_A: livello di rumore costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dall'impianto eolico nel punto di valutazione; è espresso come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A nei due periodi di riferimento diurno (6,00-22,00) e notturno (22,00 - 6,00) ed acquisito secondo le tecniche di misura ed elaborazione indicate dal presente decreto;

p. Velocità media del vento al ricettore (V_r): valore medio della velocità del vento misurata con apposito anemometro montato in prossimità del ricettore con le modalità descritte nel presente decreto;

q. Velocità media del vento al mozzo (V): valore medio della velocità del vento misurata al mozzo per ogni aerogeneratore potenzialmente impattante;

r. Direzione prevalente del vento al mozzo ($\Theta°$): moda (valore in gradi sessadecimali) della direzione del vento al mozzo per ogni aerogeneratore potenzialmente impattante;

s. Condizioni di vento più gravose: condizioni di vento che favoriscono la propagazione del rumore dall'aerogeneratore al ricettore (condizione sottovento); in particolare, si devono intendere tali tutte le condizioni in cui gli aerogeneratori sono attivi a regimi massimi e la direzione del vento al mozzo è compresa entro un angolo di $\pm 45°$ rispetto alla proiezione al suolo della congiungente aerogeneratore-ricettore;

t. Referente di impianto: soggetto indicato dal gestore a cui l'autorità di controllo può richiedere i dati di impianto necessari all'elaborazione delle misure e lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti per la durata delle misurazioni finalizzate alla valutazione del livello residuo.

Art. 3.

Generalità

1. I criteri di misura tengono conto della peculiarità della sorgente indagata che richiede tempi di misura sufficientemente lunghi, viste le sue caratteristiche di variabilità nel tempo al variare delle condizioni meteorologiche. In particolare, i criteri richiedono l'esecuzione simultanea di rilevamenti in continuo dei livelli di rumore e dei parametri meteorologici, per tutto il tempo di misura.

2. Le rilevazioni devono permettere di valutare i vari livelli sonori al ricettore nelle condizioni di vento più gravose.

3. Precedentemente alla campagna di misura, deve essere effettuata/acquisita (anche con il supporto del gestore dell'impianto) la caratterizzazione anemologica del sito,

attraverso lo studio della rosa dei venti e delle distribuzioni di Weibull della velocità del vento al mozzo, al fine di determinare, per quanto possibile, i periodi più opportuni per eseguire le misurazioni.

Art. 4.

Criteri e modalità di misura del rumore eolico

1. La procedura per l'esecuzione delle misure e per la determinazione dei livelli di rumore è riportata negli allegati al presente decreto. Negli allegati sono specificati:

a) le caratteristiche della strumentazione di misura;

b) i parametri da acquisire con la strumentazione;

c) i dati da richiedere al gestore dell'impianto eolico;

d) le postazioni di misura;

e) i tempi di misura;

f) le condizioni di misura;

g) la valutazione dei dati;

h) l'elaborazione dei dati per la valutazione dei livelli da confrontare con i limiti.

2. L'Allegato 1 «Norme tecniche per l'esecuzione delle misure», l'Allegato 2 «Procedura che prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti» e l'Allegato 3 «Procedura che non prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti» sono parte integrante del presente decreto.

3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati di cui al comma 2, sono apportate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 5.

Criteri di contenimento del rumore eolico

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dagli impianti eolici attuata attraverso la definizione di specifici valori limite di immissione e di adeguate modalità di mitigazione acustica, con la previsione della delimitazione di fasce di pertinenza acustiche, si applicano i seguenti criteri generali:

a) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti eolici sono classificati quali sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggetti al rispetto dei limiti determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio territorio sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997;

b) agli impianti eolici si applica il disposto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, recante valori limite differenziali di immissione. In deroga alla richiamata disposizione, nel caso del rumore eolico le valutazioni vengono eseguite unicamente in facciata agli edifici e, pertanto, non trovano applicazione al verificarsi della sola condizione contenuta nella lettera *a)* del comma 2 dello stesso;

c) i valori misurati con i criteri di cui all'art. 4 da utilizzarsi per le verifiche del rispetto dei valori limite di cui alle lettere *a)* e *b)* sono quelli connessi alle condizioni di massima rumorosità dell'impianto;

d) nel caso di superamenti dei valori limite di cui alle lettere *a)* e *b)*, gli interventi finalizzati all'attività di risanamento acustico per il rispetto degli stessi valori limite devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorità:

1. interventi sulla sorgente rumorosa;

2. interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;

3. interventi diretti al ricettore;

e) gli interventi diretti al ricettore di cui alla lettera *d)*, punto 3 sono adottati qualora mediante le altre tipologie di intervento non sia tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori limite di cui alle lettere *a)* e *b)*, oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale;

f) a seguito dell'accertamento da parte degli organi di controllo individuati dall'art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 del superamento dei valori limite di cui alle lettere *a)* e *b)*, il gestore dell'impianto pone in essere le azioni di competenza previste della stessa legge.

2. Il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, terrà conto anche delle indicazioni contenute nelle linee guida sul rumore ambientale *(Environmental Noise Guidelines for the European Region)* dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2018 e successive integrazioni e modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2022

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

ALLEGATO *1*

Norme tecniche per l'esecuzione delle misure

1.Strumentazione di misura

Per eseguire le misurazioni acustiche i requisiti minimi per la strumentazione sono:
- catena fonometrica e calibratore acustico di classe 1, conformi alle specifiche dettate dal D.M. 16/03/1998; per la strumentazione fonometrica è preferibile riferirsi ai requisiti più restrittivi specificati nella IEC 61672-1:2013;
- cuffia antivento con diametro ≥ 90 mm;
- sistema di registrazione audio con impostazione di soglia per l'individuazione di eventi sonori anomali ed eventuale registrazione audio per l'intero tempo di misura.

Per l'acquisizione dei dati meteorologici, la strumentazione deve consentire la misura dei seguenti parametri:
- pioggia (risoluzione ≤ 0,2 mm);
- velocità vento (risoluzione ≤ 0,5 m/s; intervallo di acquisizione: almeno 0 ÷ 20 m/s);
- direzione vento (risoluzione ≤ 3°);
- temperatura (risoluzione ≤ 0,2 °C).

La centralina meteo deve essere in grado di restituire i valori medi o prevalenti (moda) dei parametri indicati lungo intervalli di tempo sincronizzati con le misure acustiche.

2.Parametri da acquisire con la strumentazione

Dati acustici
- profilo temporale del L_{Aeq} su base temporale di 1 s;
- $L_{Aeq,10min}$ (L_{Aeq} valutato su intervalli temporali di 10 minuti);
- Spettro acustico del $L_{Aeq,10min}$ in bande di terzi di ottava tra 20 Hz e 20.000 Hz.

Dati meteorologici

Dati da acquisire con apposita centralina meteo posizionata in prossimità del ricettore come di seguito specificato:
- media del modulo della velocità del vento su intervalli temporali di 10 minuti;
- moda della direzione del vento al ricettore su intervalli temporali di 10 minuti;
- Precipitazioni (pioggia, neve, grandine) su intervalli temporali di 10 minuti;
- Temperatura media su intervalli temporali di 10 minuti.

3. Dati da richiedere al gestore

Per l'elaborazione delle misure è necessario richiedere al referente dell'impianto, per ogni aerogeneratore potenzialmente impattante, i seguenti dati riferiti ad intervalli consecutivi di 10 minuti:
- media della velocità del vento al mozzo per ogni aerogeneratore;
- moda della direzione del vento al mozzo per ogni aerogeneratore;
- velocità media di rotazione delle pale di ogni aerogeneratore.

4. Postazioni di misura

Misura del livello ambientale L_A in ambiente esterno:

Misure in Campo Libero:

- posizione microfono: in corrispondenza di un ricettore, ad almeno 5 m di distanza da superfici riflettenti, da alberi o da possibili sorgenti interferenti;
- altezza del microfono: 1,8 m dal suolo ovvero in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore;
- altezza sonda meteo: ≥ 3 m dal suolo; la sonda meteo deve essere posizionata il più vicino possibile al microfono, ma sempre ad almeno 5 m da elementi interferenti in grado di produrre turbolenze (come ad esempio: vegetazione ad alto fusto, strutture edilizie) ed in posizione tale che possa ricevere vento da tutte le direzioni.

Misure in Facciata:

- posizione microfono: ad 1 m dalla facciata di un edificio ricettore, di norma in corrispondenza di balconi e/o aperture (ad esempio finestre o porte-finestre), possibilmente ad una distanza di almeno 5 m da altre superfici riflettenti, da alberi o da possibili sorgenti interferenti;
- altezza del microfono: 4 m dal suolo, ovvero in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore;
- altezza sonda meteo: ≥ 3m dal suolo; la sonda meteo deve essere posizionata il più vicino possibile al microfono, ma sempre ad almeno 5 m da elementi interferenti in grado di produrre turbolenze (come ad esempio: vegetazione ad alto fusto, strutture edilizie) e in posizione tale che possa ricevere vento da tutte le direzioni.

5. Condizioni di misura

I rilevamenti fonometrici devono essere eseguiti in conformità a quanto disposto dall'Allegato B del D.M. 16/03/1998:

- assenza di precipitazioni atmosferiche;
- assenza di nebbia e/o neve al ricettore;
- velocità del vento al ricettore ≤ 5 m/s (si deve intendere la velocità media su 10 minuti misurata con la centralina in prossimità del ricettore);
- microfono munito di cuffia antivento (per le misure in esterno);
- compatibilità tra le condizioni meteo durante i rilevamenti e le specifiche del sistema di misura di cui alla classe 1 della norma IEC 61672-1:2013.

6. Procedure di misura

Di seguito vengono specificate le metodiche di valutazione ed elaborazione dei dati che si distinguono nei due casi:

- Procedura che prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti (Allegato 2).
- Procedura che non prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti (Allegato 3).

ALLEGATO *2*

Procedura che prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti

1. Tempi di misura

Misurazione del Livello di rumore ambientale L_A in ambiente esterno
I tempi di misurazione utili all'analisi del rumore generato da impianti eolici devono essere abbastanza lunghi da coprire le situazioni di ventosità e direzione del vento a terra e in quota tipiche del sito oggetto di indagine. Gli impianti dovranno dunque essere in funzione.
I periodi di misura con precipitazioni, eventi anomali o durante i quali si siano verificate le condizioni di cui al punto 7 dell'Allegato B del D.M. 16/03/1998 devono essere scartati.
È richiesta l'acquisizione di almeno 1000 intervalli minimi di misurazione utili (pari a circa 7 giorni di rilevamenti in continuo), da pianificarsi tenendo conto dell'analisi anemologica del sito e delle previsioni meteorologiche relative allo specifico periodo individuato per la misurazione.

Misurazione del Livello di rumore residuo riferito alla sorgente eolica, L_R in ambiente esterno
Solo una volta terminate le rilevazioni del rumore ambientale, si procederà a contattare il Referente di impianto per la richiesta dei dati già specificati e contestualmente si richiederà di fermare gli aerogeneratori potenzialmente impattanti per 24 ore, nel corso delle quali la velocità del vento all'aerogeneratore dovrà risultare per almeno 12 ore compresa fra la velocità di *cut-in* (soglia di avvio del funzionamento degli aerogeneratori) e la velocità di *cut-off* (stop delle pale per motivi di sicurezza), ovvero condizioni di normali funzionamento degli aerogeneratori; qualora tale condizione non si realizzi, verrà adeguatamente prolungato l'intervallo di fermo dell'impianto. Durante questo intervallo di tempo si procederà alla rilevazione del rumore residuo con modalità identiche a quelle utilizzate per la misura del rumore ambientale.

2. Elaborazione dei dati

Il primo passaggio consiste nel depurare i dati rilevati al fine di ottenere i dati utili, sui quali si effettueranno le elaborazioni. Occorre dunque eliminare le rilevazioni afflitte da eventi anomali e/o accidentali, scartando tutti i periodi di misura in cui si sono verificate condizioni non conformi o comunque ritenute inidonee perché non riconducibili al rumore eolico, al rumore residuo tipico dell'area di indagine.
Per quanto concerne la validità dei dati rilevati in concomitanza ad eventi anomali, la misura nel periodo minimo di 10 minuti è considerata accettabile se la frazione del tempo per cui si hanno dati validi sia superiore al 50% del tempo complessivo.
Devono essere scartati anche i dati di $L_{Aeq,10min}$ sul cui corrispondente intervallo temporale di 10 minuti non risultano disponibili altri parametri necessari per le elaborazioni ed i raffronti (ad es. Velocità media del vento a terra; Velocità media del vento al mozzo, ecc...).

Livello di rumore ambientale, L_A

- Poiché il rumore ambientale deve includere anche il rumore della specifica sorgente disturbante, dovranno essere scartati tutti i dati di $L_{Aeq,10min}$ che corrispondono a condizioni di non funzionamento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti, ovvero in cui la velocità del vento all'aerogeneratore è inferiore alla velocità di cut-in (soglia di avvio del funzionamento degli aerogeneratori) o superiore alla velocità di cut-off (stop delle pale per motivi di sicurezza), parametri caratteristici degli impianti.
- Per ogni postazione di misura e, separatamente, per periodo diurno e per periodo notturno,

si potranno riordinare i dati utili rimasti in una tabella nella quale ogni riga corrisponde ad un dato utile di 10 minuti, caratterizzato dalla data e dall'orario del rilevamento, e nelle colonne sono riportati, per ogni dato utile, i valori dei seguenti parametri:

- $L_{Aeq,10min}$;
- Velocità media del vento a terra, ossia al ricettore (v_r);
- Velocità media del vento al mozzo per ogni aerogeneratore potenzialmente impattante (V);
- Direzione prevalente del vento al mozzo per ogni aerogeneratore potenzialmente impattante (θ°).

Si arriverà dunque ad avere a disposizione, per ogni postazione di misura, per sette giorni di misura, una tabella con un numero massimo di 6*16*7= 672 righe per il periodo diurno e di 6*8*7 = 336 righe per il periodo notturno.

Nella tabella 1 si mostra, come esempio, uno stralcio di tabella relativa ad un determinato ricettore (R1) oggetto di misure, nel periodo diurno, nel caso di un solo[1] aerogeneratore potenzialmente impattante. Analoga tabella, per lo stesso ricettore, conterrà i dati relativi al periodo notturno.

Tab.1. Esempio 1: Livello di rumore ambientale - Ricettore R1 – Periodo diurno

Data	Ore (hh/mm)	L_A dB(A)	v_r (m/s)	V (m/s)	θ°
Lun 12/10/15	16,10	47,0	3,4	8,6	220,20
Lun 12/10/15	16,20	47,6	4,2	9,3	224,70
Lun 12/10/15	16,30	46,5	3,5	8,2	230,30
Lun 12/10/15	16,40	46,2	2,9	8,5	234,80
Mar 13/10/15	10,20	48,4	4,5	10,1	225,20
Mar 13/10/15	14,30	45,7	1,2	7,9	240,60

<u>Livello di rumore residuo riferito alla sorgente eolica, L_R</u>

- Per ogni postazione di misura e, separatamente, per periodo diurno e per periodo notturno, si potranno riordinare i dati utili rimasti in una tabella nella quale ogni riga corrisponde ad un dato utile di 10 minuti, caratterizzato dalla data e dall'orario del rilevamento, e nelle colonne sono riportati, per ogni dato utile, i valori dei seguenti parametri:
  - $L_{Aeq,10min}$;
  - Velocità media del vento a terra, ossia al ricettore (v_r);
  - Velocità media del vento al mozzo per ogni aerogeneratore potenzialmente impattante (V);
  - Direzione prevalente del vento al mozzo per ogni aerogeneratore potenzialmente impattante (θ°).

Si arriverà dunque ad avere a disposizione una tabella con un numero massimo di 6*16= 96 righe per il periodo diurno e di 6*8 = 48 righe per il periodo notturno.

Nella tabella 2 si mostra, come esempio, uno stralcio di tabella relativa ad un determinato ricettore (R1) oggetto di misure, nel periodo diurno, nel caso di un solo[2] aerogeneratore potenzialmente impattante, fermato appositamente per permettere la misura. Analoga tabella, per lo stesso ricettore, conterrà i dati relativi al periodo notturno.

[1] Nel caso in cui vi siano due, tre o più aerogeneratori, nulla cambia, ad eccezione del fatto che nelle tabelle riportate come esempio, le colonne V e θ° si duplicano, triplicano, ecc…

[2] Nel caso in cui vi siano due, tre o più aerogeneratori, nulla cambia, ad eccezione del fatto che nelle tabelle riportate come esempio, le colonne V e θ° si duplicano, triplicano, ecc…

Tab.2. Esempio 2: Livello di rumore residuo - Ricettore R1 – Periodo diurno

Data	Ore (hh/mm)	L_A dB(A)	v_r (m/s)	V (m/s)	θ°
Lun 28/10/15	17,30	40,6	3,6	7,9	230,20
Lun 28/10/15	17,40	42,4	4,0	8,6	226,50
Lun 28/10/15	17,50	41,8	3,8	8,9	235,20
Lun 28/10/15	18,00	37,9	2,8	9,4	236,90

Si procederà poi ad operare sui valori di $L_{Aeq,10min}$ una partizione in classi di velocità del vento al ricettore (v_r) di ampiezza 1 unità (da 0 a 1, da 1 a 2, da 2 a 3, da 3 a 4 e da 4 a 5 m/s).[3]
Ciò viene fatto in pratica operando un riordino dei dati della tabella precedente in senso crescente sulla colonna della v_r (si omettono da ora in poi, per semplicità, le colonne inessenziali).

Tab. 3. Esempio 3: Riordino Livello di rumore residuo - Ricettore R1 – Periodo diurno

Data	Ore [hh/mm]	L_R [dB(A)]	v_r [m/s]
Lun 28/10/15	9,10	36,6	0,4
Lun 28/10/15	20,20	37,1	0,6
Lun 28/10/15	11,50	38,7	0,8
Lun 28/10/15	12,10	38,3	1,1
Lun 28/10/15	6,30	39,0	1,7
Lun 28/10/15	7,40	39,0	2,4
Lun 28/10/15	16,10	39,0	2,4
Lun 28/10/15	18,00	37,9	2,8
Lun 28/10/15	17,30	40,6	3,6
Lun 28/10/15	17,50	41,8	3,8
Lun 28/10/15	17,40	42,4	4,0
Lun 28/10/15	21,10	42,0	4,7

Quindi per ognuna delle 5 classi di velocità media del vento al ricettore si effettuerà la media aritmetica dei valori di $L_{Aeq,10min}$.
Al termine dell'elaborazione, per ogni periodo di riferimento, per ciascuna classe di velocità del vento rilevata al ricettore durante il fermo obbligato degli aerogeneratori, si avrà quindi un valore di $L_{Aeq,10min}$ mediò ($\langle L_R \rangle$), rappresentante del Rumore Residuo per quella classe di velocità.

Tab.4. Esempio 4: Calcolo del Livello di rumore residuo medio per classi di velocità - Ricettore R1 – Periodo diurno

Data	$\langle L_R \rangle$ dB(A)	Classe di v_r (m/s)
Lun 28/10/15	37,5	0,0 ÷ 1,0
Lun 28/10/15	38,7	1,0 ÷ 2,0
Lun 28/10/15	38,6	2,0 ÷ 3,0
Lun 28/10/15	41,6	3,0 ÷ 4,0
Lun 28/10/15	42,0	4,0 ÷ 5,0

[3] All'interno di ogni classe è possibile analizzare eventuali valori di $L_{Aeq,10min}$ cui corrispondano valori di livello sonoro decisamente più elevati rispetto agli altri, per escludere la eventuale presenza di eventi anomali sfuggiti all'analisi precedente.

Livello di immissione specifico dell'impianto eolico, L_E

Per le stesse classi di velocità che compaiono nella tabella del rumore residuo ed in modo separato fra periodo diurno e notturno, occorrerà effettuare la differenza energetica (antilogaritmica) fra i singoli valori $L_{Aeq,10min}$ che popolano la tabella del Rumore Ambientale (Tab. Esempio 1) e la media aritmetica della corrispondente classe di velocità della tabella del Rumore Residuo (Tab.4. Esempio 4); la differenza energetica L_E = 10*Log[10^(L_A/10) – 10^(<L_R>/10)] non può essere calcolata qualora la differenza aritmetica L_A – <L_R> risulti minore di 1.

In tale modo si ottiene, per ogni ricettore, separatamente per il periodo diurno e notturno, una tabella che contiene, per le sole classi di velocità del vento al ricettore riscontrate nella misura del residuo, i diversi valori di $L_{Aeq,10min}$ che rappresentano il valore del livello L_E caratteristico della sorgente.

Tab. 5. Esempio 5: Livello prodotto dall'impianto eolico (L_E) - Ricettore R1 – Periodo diurno

Data	Ore (hh/mm)	L_A dB(A)	v_r (m/s)	Classe di v_r	<L_R> dB(A)	L_E dB(A)
Lun 12/10/15	16,10	47,0	3,4	3,0 ÷ 4,0	41,6	45,5
Lun 12/10/15	16,20	47,6	4,2	4,0 ÷ 5,0	42,0	46,2
Lun 12/10/15	16,30	46,5	3,5	3,0 ÷ 4,0	41,6	44,8
Lun 12/10/15	16,40	46,2	2,9	2,0 ÷ 3,0	38,6	45,4
Mar 13/10/15	10,20	48,4	4,5	4,0 ÷ 5,0	42,0	47,3
Mar 13/10/15	14,30	45,7	1,2	1,0 ÷ 2,0	38,7	44,7

3. Espressione dei risultati

Partendo dalla tabella del rumore prodotto dall'impianto eolico (vedi Tab.5. Esempio 5), tabella che, si ricorda, è limitata alle sole classi di velocità del vento al ricettore risultanti della misurazione del residuo, è necessario ricostruire, sulla base del dato temporale a cui ogni valore si riferisce, i vari periodi di riferimento diurni e notturni.

Tenuto conto che ogni periodo di riferimento da ricostruire potrebbe avere dei dati di $L_{Aeq,10min}$ mancanti, si ritiene valida la ricostruzione nel caso in cui siano presenti almeno il 70% di dati validi. Vale a dire 96 x 70% = 67 dati validi di $L_{Aeq,10min}$ per ogni periodo diurno e 34 dati validi di $L_{Aeq,10min}$ per ogni periodo notturno.

Una volta ottenuti i vari L_{Aeq} sui periodi di riferimento diurni $L_{Ed,i}$ e notturni $L_{En,j}$, dove le lettere i e j indicano la variabilità su più giorni, occorre scegliere tra di essi il valore massimo, ossia Max<$L_{Ed,i}$> e Max<$L_{En,j}$>.

I valori anzidetti sono quelli da utilizzare per la verifica dei limiti normativi di cui allo specifico Regolamento di cui all'art. 11 della Legge n. 447/95.

4. Riferimenti normativi e bibliografici

- ISPRA, "Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici", 103/2013;
- UNI/TS 11143-7:2013 "Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Parte 7: Rumore degli aerogeneratori";
- Serie di norme CEI EN IEC 61400 "Sistemi di generazione da fonte eolica";
- Rapporto CESI sul rumore eolico, 2008;
- DELTA, "A procedure for evaluation of the audibility for low frequency sound and a literature study", EFP06 Low Frequency Noise from Large Wind Turbines - Project Report, 2008;

- C. Novak, A. Sjöström, H. Ule, D. Bard; G. Sandberg, "An investigation of different secondary noise wind screen designs for wind turbine noise applications", atti del convegno Inter.Noise 2014 – Melbourne, Australia, 2014;
- G. Iannace, U. Berardi, A. Trematerra "Proposte per la disciplina del rumore eolico", atti del seminario dell'Associazione Italiana di Acustica, "La revisione della normativa sull'inquinamento acustico: modifiche introdotte e sviluppi futuri", Torino, 2017;
- M. Poli, A. Callegari "Gli impianti eolici: idee e proposte per regolamentarne l'impatto acustico", atti del convegno nazionale dell'Associazione Italiana di Acustica, Pavia, 2017.

ALLEGATO *3*

Procedura che non prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti

La procedura di elaborazione ed analisi qui descritta permette di estrapolare il livello di rumore residuo L_R e quello di immissione specifico L_E dell'impianto eolico partendo dai livelli di rumore ambientale L_A misurati presso il ricettore individuato, al fine della verifica dei limiti di legge senza la necessità di interrompere il funzionamento dell'impianto.
Preliminarmente, è necessario aver individuato tutti gli aerogeneratori potenzialmente impattanti per il ricettore secondo la definizione di cui all'articolo 2 del presente decreto.

1. Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

N_i = Velocità di rotazione delle pale dell'aerogeneratore impattante i-esimo mediata sull'intervallo di 10 minuti espressa in numero di giri al minuto (*rpm*) e riferita agli stessi intervalli temporali su cui è stato calcolato il $L_{Aeq,10min}$. L'indice i assume tutti i valori interi da *1* a m dove m è il numero di aerogeneratori potenzialmente impattanti dell'impianto sotto indagine.

$N_{eq,i}$ = Velocità di rotazione equivalente (espressa in rpm) da associare all'aerogeneratore impattante i-esimo nell'intervallo di 10 minuti e calcolata mediante l'espressione:

$$N_{eq,i} = N_i \left(\frac{r_1}{r_i}\right)^{2/5} K_i C_i$$

dove:
r_i = distanza in metri (misurata in proiezione orizzontale) tra l'aerogeneratore i-esimo e il ricettore considerato;
r_1 = distanza in metri (misurata in proiezione orizzontale) tra l'aerogeneratore più vicino (indicato con l'indice i = 1) e il ricettore considerato;
$K_i = 10^{\alpha(r_1 - r_i)}$ = fattore di propagazione che tiene conto dell'assorbimento atmosferico e dell'effetto suolo nei diversi percorsi delle onde sonore dai vari aerogeneratori al ricettore; il parametro α è posto uguale a 10^{-4} m^{-1} nel caso di siti ad orografia complessa (aree collinari o montane con avvallamenti e con copertura di boschi o foreste) e uguale a 6×10^{-5} m^{-1} nel caso di siti ad orografia semplice (zone prevalentemente pianeggianti con copertura mista);
$C_i = 1 + \gamma\cos(\theta_i - \theta^0_i)$ = fattore meteo che tiene conto dell'influenza della direzione del vento e dell'inversione termica notturna nella propagazione del rumore dai vari aerogeneratori verso il ricettore; nella definizione: γ deve essere posto uguale a 0,2 nel periodo diurno e uguale a 0,1 nel periodo notturno; θ^0_i rappresenta l'angolo (da 0 a 360°) tra il nord geografico e la direzione ricettore-aerogeneratore i-esimo; θ_i è l'angolo tra il nord geografico e la direzione prevalente (moda nell'intervallo di 10 minuti) di provenienza del vento misurata al mozzo dell'i-esimo aerogeneratore (ad esempio, per vento proveniente da SE, θ_i = 135°). Entrambi gli angoli sono da riferire con verso positivo in senso orario.
Il parametro $N_{eq,i}$ rappresenta la velocità di rotazione che, a parità di rumore misurato al ricettore, avrebbe l'aerogeneratore i-esimo se si trovasse nella stessa posizione dell'aerogeneratore più vicino (quello indicato con i=1).

$N_{eq,TOT}$ = Velocità di rotazione equivalente totale (in rpm) definito dall'espressione:

$$N_{eq,TOT} = \sqrt[5]{\sum_{i}^{m} N_{eq,i}^{5}}$$

dove m è il numero di aerogeneratori acusticamente impattanti.
Il parametro $N_{eq,TOT}$ corrisponde alla velocità di rotazione che avrebbe un singolo aerogeneratore virtuale, posto nella posizione dell'aerogeneratore più vicino al ricettore, per produrre gli stessi livelli di immissione specifici dell'insieme di tutti gli aerogeneratori impattanti del parco eolico; rappresenta il parametro a cui devono essere riferiti i valori di L_E al ricettore stimati per l'impianto eolico.
Il valore di $N_{eq,TOT}$ ottenuto con la precedente espressione deve essere arrotondato all'intero più vicino.

2. Tempi di misura

Misure in ambiente esterno.
In relazione alla valutazione del livello L_E di immissione specifico dell'impianto eolico:

- i tempi di misurazione utili all'analisi del rumore generato da impianti eolici devono essere abbastanza lunghi da comprendere in modo statisticamente significativo le situazioni di ventosità e direzione del vento a terra e in quota tipiche del sito oggetto di indagine;
- i periodi di misura con precipitazioni, eventi anomali o durante i quali si siano verificate le condizioni di cui al punto 7 dell'Allegato B del D.M. 16/03/1998 devono essere scartati;
- la procedura di elaborazione dati qui descritta richiede l'acquisizione di almeno 2000 intervalli minimi di misurazione utili (pari ad un minimo di 15 giorni di rilevamenti in continuo), di questi almeno 400 devono corrispondere alle condizioni di emissione più gravose. La misurazione deve eventualmente essere prolungata fino al raggiungimento dei 400 dati utili richiesti nelle condizioni più gravose.

3. Validazione dei dati

Devono essere scartati tutti i periodi di misura in cui si sono verificati eventi anomali, ovvero condizioni non conformi ai sensi del punto 7 dell'Allegato B del D.M. 16/03/1998 o comunque ritenute non idonee perché non riconducibili al rumore eolico, al rumore residuo tipico dell'area di indagine o al rumore indotto dal vento sulla vegetazione e gli edifici presenti.
Per quanto concerne la validità dei dati rilevati in concomitanza di eventi anomali, nel caso di analisi dell'andamento temporale con passo 1 secondo, la misura nel periodo minimo di 10 minuti è considerata accettabile se la frazione del tempo per cui si hanno dati validi sia superiore al 50% del tempo complessivo.
In definitiva, il dato utile di 10 minuti è ritenuto completo se contiene tutti i seguenti parametri riferiti a tale intervallo: $L_{Aeq,10min}$; Velocità media del vento a terra; Velocità media di rotazione delle pale per ogni aerogeneratore impattante; Direzione prevalente (moda) del vento al mozzo per ogni aerogeneratore impattante.
Gli andamenti temporali dei parametri costituenti i dati utili devono essere sincronizzati per verificare la corrispondenza tra i periodi di campionamento dei diversi metodi di acquisizione (es.: controllare eventuali sfasamenti temporali tra le acquisizioni della centralina meteo, quelle del microfono al ricettore e i dati del gestore).

4. Organizzazione dei dati iniziali

Per ogni postazione di misura esterna, deve essere creata una tabella iniziale nella quale ogni riga corrisponde ad un dato utile di 10 minuti, caratterizzato dalla data e dall'orario del rilevamento (quindi il numero di righe sarà uguale al numero di dati utili risultanti dopo l'operazione di validazione); nelle colonne sono riportati, per ogni dato utile, i valori dei seguenti parametri:

- Data del rilevamento;
- Intervallo orario di 10 minuti;
- $L_{Aeq,10min}$;
- Velocità media del vento al ricettore (arrotondata all'intero più vicino);
- Velocità media di rotazione delle pale per ogni aerogeneratore impattante (N_i);
- Direzione prevalente del vento al mozzo per ogni aerogeneratore impattante (θi).

Pertanto, il numero di colonne della tabella iniziale sarà uguale a (2m + 4) dove m è il numero di aerogeneratori potenzialmente impattanti dell'impianto sotto indagine (m = 5 nell'esempio di Figura 1).

gg/mm/aa	hh:mm	LAeq,10min [dB(A)]	Vr [m/s]	N1 [rpm]	N2 [rpm]	N3 [rpm]	N4 [rpm]	N5 [rpm]	θ1	θ2	θ3	θ4	θ5
ggg gg/mm/aa	*12.50*	39,4	1	0,00	8,90	8,90	8,80	8,70	289,20	287,10	281,60	278,40	274,10
ggg gg/mm/aa	*13.00*	39,7	1	0,00	8,90	8,90	8,80	6,90	271,10	273,10	278,00	274,90	275,00
ggg gg/mm/aa	*13.10*	38,4	1	0,00	6,30	8,80	8,30	9,00	256,70	258,10	252,20	252,00	254,60
ggg gg/mm/aa	*13.20*	39,4	1	0,00	8,90	8,80	8,90	8,90	280,50	258,60	235,70	241,50	248,30
ggg gg/mm/aa	*13.30*	40,0	1	0,00	8,90	8,80	8,80	8,90	237,10	249,40	246,00	255,80	247,80
ggg gg/mm/aa	*13.40*	39,5	1	0,00	8,90	8,90	8,80	8,90	228,50	233,20	236,50	241,90	249,00
ggg gg/mm/aa	*14.30*	38,8	1	0,00	8,90	8,90	8,90	8,90	222,90	225,40	231,00	230,20	238,70
ggg gg/mm/aa	*14.40*	39,6	2	0,00	9,00	9,00	9,10	9,10	211,80	218,10	222,50	226,90	228,50
ggg gg/mm/aa	*14.50*	40,2	2	0,00	9,10	9,00	9,00	9,10	205,20	213,00	219,90	224,40	223,30
ggg gg/mm/aa	*15.00*	40,5	1	0,00	9,10	9,40	9,20	9,10	209,20	217,70	227,50	228,40	224,00
ggg gg/mm/aa	*15.10*	40,8	2	0,00	9,30	9,20	9,70	9,40	210,50	220,50	222,20	226,50	235,80
ggg gg/mm/aa	*15.50*	40,2	1	0,00	9,70	9,70	9,60	9,70	216,90	218,40	222,80	222,40	230,10
ggg gg/mm/aa	*16.10*	40,6	2	0,00	10,40	10,40	10,50	10,90	214,50	218,60	223,80	228,30	235,90

Fig. 1. Esempio di tabella per l'organizzazione dei dati utili prima di avviare la procedura (ci sono 5 aerogeneratori potenzialmente impattanti)

Dalla Tabella iniziale devono essere estratte due tabelle separate dividendo i risultati relativi ai periodi diurni (06:00 ÷ 22:00) da quelli relativi ai periodi notturni (22:00 ÷ 06:00).
L'intera procedura descritta dovrà essere eseguita indipendentemente per il diurno e per il notturno.
Da qui in avanti si illustra la procedura applicata ai dati relativi ad uno dei due periodi di riferimento.
Per l'avvio delle elaborazioni previste dalla procedura è necessario calcolare, corrispondentemente ad ogni riga della tabella in Figura 1, i valori di $N_{eq,i}$ e di $N_{eq,TOT}$. Si otterrà così un'altra tabella del tipo in Figura 2.
I valori di $N_{eq,TOT}$, come quelli di velocità del vento v_r, devono essere arrotondati all'unità.

gg/mm/aa	hh:mm	LAeq,10min [dB(A)]	Vr [m/s]	Neq1 [rpm]	Neq2 [rpm]	Neq3 [rpm]	Neq4 [rpm]	Neq1 [rpm]	NeqTOT (arrot.) [rpm]
ggg gg/mm/aa	*12.50*	39,4	1	0,000	9,541	8,871	7,638	7,524	**11**
ggg gg/mm/aa	*13.00*	39,7	1	0,000	9,857	8,959	7,714	5,951	**11**
ggg gg/mm/aa	*13.10*	38,4	1	0,000	7,157	9,365	7,668	8,201	**11**
ggg gg/mm/aa	*13.20*	39,4	1	0,000	10,104	9,552	8,359	8,222	**12**
ggg gg/mm/aa	*13.30*	40,0	1	0,000	10,212	9,450	8,072	8,230	**12**
ggg gg/mm/aa	*13.40*	39,5	1	0,000	10,299	9,654	8,261	8,210	**12**
ggg gg/mm/aa	*14.30*	38,8	1	0,000	10,292	9,691	8,459	8,368	**12**
ggg gg/mm/aa	*14.40*	39,6	2	0,000	10,372	9,829	8,668	8,677	**13**
ggg gg/mm/aa	*14.50*	40,2	2	0,000	10,445	9,830	8,585	8,722	**13**
ggg gg/mm/aa	*15.00*	40,5	1	0,000	10,484	10,253	8,755	8,717	**13**
ggg gg/mm/aa	*15.10*	40,8	2	0,000	10,733	10,047	9,242	8,878	**13**
ggg gg/mm/aa	*15.50*	40,2	1	0,000	11,181	10,593	9,165	9,232	**13**
ggg gg/mm/aa	*16.10*	40,6	2	0,000	11,080	11,355	9,993	10,293	**15**

Fig. 2.– Esempio di tabella di avvio della procedura
(Periodo diurno; 5 aerogeneratori potenzialmente impattanti).

5. Verifica delle condizioni di attivazione della procedura

Per i siti in cui la rumorosità residua non generata dal vento risulta particolarmente significativa e persistente (ad esempio: rumore da traffico; rumore da attività produttive o da attività antropiche continuative; rumori naturali persistenti e intensi come corsi d'acqua vicini, o allevamenti di animali, ecc.), la procedura qui descritta potrebbe non essere applicabile. Per verificare tale aspetto e per individuare la velocità di rotazione equivalente totale dell'impianto oltre la quale la rumorosità prodotta dal parco eolico presso il ricettore possa essere ritenuta non trascurabile, si esegue la seguente analisi preliminare sui dati contenuti nella tabella di avvio.

a) Selezionare tutte le righe con $v_r = k < 2$ m/s (da ora in avanti si pone sempre $v_r = k$ con k che può assumere un valore intero compreso tra 0 e 5).

b) Considerando le righe selezionate calcolare, per ogni $N_{eq,TOT} = x \geq 4$ (con x che può assumere un valore intero da 0 a N_{Max} = valore massimo di $N_{eq,TOT}$):

$$\text{Ł}_x = 10 log \frac{1}{n_{x,k<2}} \sum_{j=1}^{n_{x,k<2}} 10^{0,1 L_{Aeq,10min,j}}$$

che corrisponde alla media energetica dei LAeq,10min corrispondenti alle $n_{x,k} < 2$ righe con k < 2 m/s e con $N_{eq,TOT} = x$, dove x varia da 4 a N_{Max}.

c) Considerando le m righe con k < 2 m/s e $N_{eq,TOT} = x < 4$ calcolare il parametro:

$$L_{R0} = 10 log \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m} 10^{0,1 L_{Aeq,10min,i}}$$

che corrisponde alla media energetica dei $L_{Aeq,10min}$ per tutti gli m periodi con basso v_r (cioè k < 2 m/s) e impianto quasi fermo ($N_{eq,TOT} = x < 4$). Il valore di L_{R0} può essere inteso come una prima approssimazione del livello di rumore residuo dell'area in condizioni di calma di vento.

d) Confrontare, per ogni $x \geq 4$, i valori di Ł_x e L_{R0} arrotondati alla prima cifra decimale.

e) Si assume che il contributo di immissione specifica degli aerogeneratori al ricettore comincia ad essere significativo rispetto al rumore residuo quando Neq,TOT $\geq \overline{x}$, dove $\overline{x}$ = *soglia di attivazione* e corrisponde al primo valore di x per cui $\text{Ł}_x - L_{R0} > 2$ dB(A) per almeno due valori di x consecutivi.

In Figura 3 è riportato un esempio grafico del procedimento di ricerca della soglia di attivazione $\overline{x}$ e la corrispondente tabella di verifica.

NeqTOT	Ł$_x$	L$_{R0}$	Verifica
4	32,9	32,7	NO
5	33,3	32,7	NO
6	32,5	32,7	NO
7	33,9	32,7	NO
8	***34,9***	***32,7***	***Attivazione***
9	36,0	32,7	Attivazione
10	37,1	32,7	Attivazione
11	37,3	32,7	Attivazione
12	38,4	32,7	Attivazione
13	38,8	32,7	Attivazione
14	41,0	32,7	Attivazione
15	41,5	32,7	Attivazione
16	43,7	32,7	Attivazione
17	43,7	32,7	Attivazione
18	44,3	32,7	Attivazione
19	45,3	32,7	Attivazione
20	46,5	32,7	Attivazione
21	46,7	32,7	Attivazione
22	47,4	32,7	Attivazione
23	47,3	32,7	Attivazione

Fig. 3. Esempio di ricerca della *soglia di attivazione* dell'impianto eolico.

6. Avvio della procedura iterativa (1): Creazione delle tabelle di calcolo

Dopo aver determinato il valore $\overline{x}$ della soglia di attivazione è necessario creare, sia per il periodo notturno che per quello diurno, la coppia di tabelle di dati da utilizzare per i calcoli iterativi.
Le caselle di tutte le tabelle sono individuate dall'indice x per le righe e dall'indice k per le colonne. I valori di $x = N_{eq,TOT}$ variano da $\overline{x}$ a N_{Max}, mentre quelli di k variano da 0 a 5 m/s; in più è necessario inserire una prima riga che tiene conto dei dati con $x < \overline{x}$ per ogni k che varia da 0 a 5.
Pertanto le tabelle di calcolo saranno composte da $6(N_{Max} - \overline{x} + 2)$ caselle da riempire (in realtà è molto difficile che vengano riempite tutte).
La prima tabella da generare è la **Tabella delle medie energetiche** in cui la prima riga contiene le medie energetiche degli $n_{0,k}$ valori di $L_{Aeq,10min}$ relativi ai dati con $x < \overline{x}$ e $v_r = k$ (prima stima di residuo) con la condizione che i gruppi con $n_{0,k} < 3$ devono essere eliminati e quindi non partecipano alla procedura (poco significativi statisticamente). Le caselle delle righe successive della matrice sono occupate dalle medie energetiche degli $n_{x,k}$ valori di $L_{Aeq,10min}$ corrispondenti a $N_{eq,TOT} = x$ e velocità del vento al ricettore $v_r = k$.
Anche in questo caso vale la condizione $n_{x,k} > 2$.
In sintesi, si procede secondo le seguenti fasi:

a) Selezionare i 6 gruppi di dati della prima stima di residuo, ognuno composto da $n_{0,k}$ dati utili con $x < \overline{x}$ e $v_r = k$ (con k che varia da 0 a 5 m/s);
b) calcolare, per ogni gruppo k, le seguenti medie energetiche $Ł_{0,k}$:

$$Ł_{0,k} = 10 log \frac{1}{n_{0,k}} \sum_{j=1}^{n_{0,k}} 10^{0,1 L_{Aeq,10min,j}}$$

considerando soltanto i gruppi con $n_{0,k} > 2$ e approssimando $Ł_{0,k}$ al primo decimale;
c) selezionare, per ogni $x \geq \overline{x}$, i gruppi di dati utili identificati dagli indici x e k ognuno dei

quali contiene $n_{x,k}$ dati utili;

d) calcolare, per ogni gruppo, le medie energetiche $Ł_{x,k}$:

$$Ł_{x,k} = 10log\frac{1}{n_{x,k}}\sum_{j=1}^{n_{x,k}} 10^{0,1L_{Aeq,10min,j}}$$

considerando, anche in questo caso, soltanto i gruppi con $n_{x,k} > 2$ e approssimando $Ł_{x,k}$ al primo decimale;

e) disporre i risultati in una tabella in cui le righe sono individuate dai valori di $x \geq \overline{x}$ e le colonne dai valori di k. La prima riga corrisponde alle medie dei gruppi di dati con $x < \overline{x}$.

In Figura 4 è riportato un esempio di Tabella delle medie energetiche realizzata secondo la procedura sopra descritta.

Medie energetiche — Vr = k — Neq,TOT = X

	0	1	2	3	4	5
< Attiv.	32,4	33,2			58,2	
8	34,8	35,1				
9	36,2	34,8				
10	36,8	37,7				
11	37,3	37,3	42,5			
12	38,4	38,5	39,2			
13	38,9	40,2	38,9			
14	40,8	41,2	41,4			
15	40,5	42,5	42,8			
16	42,4	43,4	43,6	54,2	58,5	61,5
17	43,4	43,8	44,3	52,8	60,1	60,4
18	44,2	44,3	45,3	51,7	58,3	60,3
19	44,8	45,4	49,5	52,5	57,3	60,3
20		46,5	49,1	52,4	55,8	58,9
21		46,7	47,2	50,4		
22	47,4	47,5	48,7	51,3		
23		47,3	48,9	49,9		
24						
25						
26						
27						
28						

Fig. 4. Esempio di Tabella delle medie energetiche. I valori numerici indicati (in dB(A)) corrispondono alle medie energetiche $Ł_{x,k}$ dei $n_{x,k}$ valori di $L_{Aeq,10min}$ del gruppo di dati utili con $N_{eq,TOT} = x$ e $v_r = k$.

La seconda tabella iniziale della procedura è la **Tabella delle occorrenze** e si imposta allo stesso modo di quella delle medie energetiche. Il valore numerico da inserire nelle caselle corrisponde al numero $n_{x,k}$ di dati utili che concorrono al calcolo delle medie energetiche. Anche in questo caso la prima riga deve contenere i valori di $n_{0,k}$ corrispondenti ai dati con $N_{eq,TOT} <$ e $v_r = k$. Vale sempre la condizione $n > 2$.

In Figura 5 è riportato un esempio di Tabella delle occorrenze realizzata come sopra indicato.

Occorrenze — Vr = k — Neq,TOT = X

	0	1	2	3	4	5
< Attiv.	1121	115			6	
8	136	24				
9	100	24				
10	79	22				
11	77	40	3			
12	94	63	7			
13	81	49	6			
14	43	46	6			
15	17	36	24			
16	11	39	23	5	7	5
17	7	40	23	9	6	25
18	7	26	23	10	4	19
19	5	38	64	28	14	5
20		20	26	13	9	8
21		17	21	4		
22	3	8	12	7		
23		6	28	3		
24						
25						
26						
27						
28						

Fig. 5. Esempio di Tabella delle occorrenze. I valori numerici indicati corrispondono al numero $n_{x,k}$ di dati utili compresi nel gruppo con $N_{eq,TOT} = x$ e $v_r = k$.

7. Avvio della procedura iterativa (2): Tabella dei livelli di immissione specifica

Si parte dall'ipotesi che, in prima approssimazione, il rumore residuo al ricettore per le varie velocità k può essere posto uguale ai valori riportati nella prima riga della tabella delle medie energetiche (almeno per i valori di k per cui esiste una media energetica).
La prima stima del livello immesso dall'impianto eolico al ricettore si ottiene, quindi, sottraendo energeticamente i valori $Ł_{0,k}$ riportati nelle della prima riga (ipotizzati come residuo) dai valori $Ł_{x,k}$ (che corrispondono ai livelli di rumore ambientale misurato) riportati nelle caselle delle altre righe della tabella, per ogni k e per ogni x.
I risultati ottenuti si inseriscono in una nuova tabella, chiamata **Tabella Immissione Specifica**, che ha la stessa struttura delle tabelle precedenti.
In sintesi, si procede come segue:

a) Calcolare le differenze energetiche $L_{E,x,k}$ tra i valori $Ł_{x,k}$ riportati nelle caselle con $x \geq \overline{x}$ della Tabella delle medie energetiche e i valori $Ł_{0,k}$ con uguale k riportati nella prima riga:
$$L_{E,x,k} = 10log(10^{0,1Ł_{x,k}} - 10^{0,1Ł_{0,k}})$$
e arrotondare il risultato alla prima cifra decimale.

b) Nei casi in cui $(Ł_{x,k} - Ł_{0,k}) < 1$ dB(A) la differenza non deve essere calcolata.

c) Riportare i risultati ottenuti, per ogni x e per ogni k, nella Tabella Immissione Specifica come mostrato in Figura 6 lasciando vuote le caselle x,k per cui $(Ł_{x,k} - Ł_{0,k}) \leq 1$ dB(A) e non considerando la prima riga corrispondente a ai valori di $x < \overline{x}$.

d) Calcolare i valori di $L_{E,x}$ per ogni $x \geq \overline{x}$ utilizzando la seguente espressione e i dati riportati nella Tabella delle occorrenze e nella Tabella Immissione Specifica:
$$L_{E,x} = 10log\left(\frac{1}{n_x}\sum_{k=0}^{\overline{k}} n_{x,k}\, 10^{0,1L_{E,x,k}}\right)$$

dove $n_x = \sum_{k=0}^{\overline{k}} n_{x,k}$ e $\overline{k}$ ricorda che devono essere considerati soltanto i valori dell'indice k per cui esiste un valore $L_{E,x,k}$.

e) Arrotondare i risultati di $L_{E,x}$ alla prima cifra decimale.

Medie energetiche — Vr = k — Neq,TOT = X

	0	1	2	3	4	5
< Attiv.	32,4	33,2			58,2	
8	34,8	35,1				
9	36,2	34,8				
10	36,8	37,7				
11	37,3	37,3	42,5			
12	38,4	38,5	39,2			
13	38,9	40,2	38,9			
14	40,8	41,2	41,4			
15	40,5	42,5	42,8			
16	42,4	43,4	43,6	54,2	58,5	61,5
17	43,4	43,8	44,3	52,8	60,1	60,4
18	44,2	44,3	45,3	51,7	58,3	60,3
19	44,8	45,4	49,5	52,5	57,3	60,3
20		46,5	49,1	52,4	55,8	58,9
21		46,7	47,2	50,4		
22	47,4	47,5	48,7	51,3		
23		47,3	48,9	49,9		
24						
25						
26						
27						
28						

Tabella Immissione Specifica — Vr = k — Neq,TOT = X

	0	1	2	3	4	5	Totale $L_{E,x}$
< Attiv.							
8	31,1	30,6					31,0
9	33,9	29,7					33,3
10	34,8	35,8					35,0
11	35,6	35,2					35,5
12	37,1	37,0					37,1
13	37,8	39,2					38,4
14	40,1	40,5					40,3
15	39,8	42,0					41,4
16	41,9	43,0					42,8
17	43,0	43,4			44,2		43,4
18	43,9	43,9					43,9
19	44,5	45,1					45,0
20		46,3					46,3
21		46,5					46,5
22	47,3	47,3					47,3
23		47,1					47,1
24							
25							
26							
27							
28							

Fig. 6. Esempio di Tabella Immissione Specifica ottenuta con il primo passo della procedura; a destra è riportata la colonna con l'esempio di prima stima dei livelli di L_E al variare dei valori di $N_{eq,TOT}$.

8. Avvio della procedura iterativa (2): Tabella dei livelli di rumore residuo

La Tabella Residuo iniziale si costruisce utilizzando i valori di $L_{E,x}$ precedentemente ottenuti seguendo una procedura simmetrica rispetto a quella sopra descritta con in più la condizione descritta al successivo punto c).

a) Calcolare le differenze energetiche $L_{R,x,k}$ tra i valori $Ł_{x,k}$ riportati nelle caselle della Tabella delle medie energetiche e i valori di $L_{E,x}$ sopra calcolati per ogni k e per ogni x ≥ $\overline{x}$:

$$L_{R,x,k} = 10log(10^{0,1Ł_{x,k}} - 10^{0,1Ł_{E,k}})$$

e arrotondare il risultato alla prima cifra decimale.

b) Nei casi in cui ($Ł_{x,k} - Ł_{E,k}$) < 1 dB(A) la differenza non deve essere calcolata.

c) In questa fase, se il risultato $L_{R,x,k}$ differisce da $Ł_{0,k}$ (la prima stima di livello di rumore residuo per lo stesso k) per più di 7 dB(A) sia in positivo che in negativo, al posto del risultato $L_{R,x,k}$ deve essere considerato il valore di $L_{0,k}$; in altre parole, se vale la condizione $|L_{R,x,k} - Ł_{0,k}| > 7$ dB(A) invece di considerare il risultato $L_{R,x,k}$ della differenza energetica deve essere considerata la prima stima di residuo $Ł_{0,k}$. Se il valore di $Ł_{0,k}$ per il k corrispondente non esiste, allora la condizione appena descritta deve essere ignorata e si utilizza il valore $L_{R,x,k}$ calcolato con l'espressione di cui al punto a.

d) Riportare i risultati ottenuti, per ogni x e per ogni k, nella Tabella Residuo come mostrato in Figura 7 lasciando vuote le caselle (x, k) per cui ($Ł_{x,k}$ - $Ł_{0,k}$) ≤ 1 dB(A) e riportando la prima riga corrispondente ai valori di x < $\overline{x}$ (che rimane identica alla prima riga della Tabella delle Medie energetiche).

e) Calcolare i livelli di residuo $L_{R,k}$ per ogni k utilizzando la seguente espressione e i dati riportati nella Tabella delle occorrenze e nella Tabella Immissione Specifica:

$$L_{R,k} = 10log\left(\frac{1}{n_k}\sum_{x=0}^{x_{max}} n_{x,k}\, 10^{0,1L_{R,x,k}}\right)$$

dove $n_k = \sum_{x=0}^{x_{max}} n_{x,k}$. Si assume che con x = 0 si identificano le caselle della prima riga corrispondenti a x < $\overline{x}$ e che devono essere considerati soltanto i valori dell'indice x per cui esiste un valore $L_{R,x,k}$.

f) Arrotondare i risultati di $L_{R,k}$ alla prima cifra decimale.

Medie energetiche — Vr = k (Neq,TOT = X)

	0	1	2	3	4	5	Totale $L_{E,x}$
< Attiv.	32,4	33,2			58,2		
8	34,8	35,1					31,0
9	36,2	34,8					33,3
10	36,8	37,7					35,0
11	37,3	37,3	42,5				35,5
12	38,4	38,5	39,2				37,1
13	38,9	40,2	38,9				38,4
14	40,8	41,2	41,4				40,3
15	40,5	42,5	42,8				41,4
16	42,4	43,4	43,6	54,2	58,5	61,5	42,8
17	43,4	43,8	44,3	52,8	60,1	60,4	43,4
18	44,2	44,3	45,3	51,7	58,3	60,3	43,9
19	44,8	45,4	49,5	52,5	57,3	60,3	45,0
20		46,5	49,1	52,4	55,8	58,9	46,3
21		46,7	47,2	50,4			46,5
22	47,4	47,5	48,7	51,3			47,3
23		47,3	48,9	49,9			47,1
24							
25							
26							
27							
28							

Tabella residuo — Vr = k (Neq,TOT = X)

	0	1	2	3	4	5
< Attiv.	32,4	33,2			58,2	
8	32,5	33,0				
9	33,1	29,5				
10	32,1	34,4				
11	32,6	32,6	41,5			
12	32,5	32,9	35,0			
13		35,5				
14			[illegible]			
15		36,0	37,2			
16				53,9	58,4	61,4
17				52,3	60,0	60,3
18			39,7	50,9	58,1	60,2
19			47,6	51,6	57,0	60,2
20			45,9	51,2	55,3	58,7
21				48,1		
22			43,1	49,1		
23			44,2	46,7		
24						
25						
26						
27						
28						
TOTALE $L_{R,k}$	32,5	33,7	45	51,3	57,8	60,2

$L_{R,x,k} = 10\log(10^{0,1Ł_{x,k}} - 10^{0,1L_{E,x}})$

$L_{R,k} = 10\log(\frac{1}{n_k}\sum_{x=0}^{x_{max}} n_{x,k} 10^{0,1L_{R,x,k}})$

Fig. 7. Esempio di Tabella residuo ottenuta con i primi passi della procedura e, in basso, esempio di prima stima dei livelli $L_{R,k}$ di rumore residuo al variare dei valori di v_r = k.

È molto probabile che le tabelle di immissione specifica e residuo ottenute nel primo passo della procedura presentino molte caselle vuote che potranno essere riempite con i passi successivi della procedura.

9. Procedura iterativa

Una volta create le Tabelle con la prima stima dei livelli di immissione specifica e residuo, la procedura deve essere ripetuta per affinare le stime al variare di x e di k.
Il passo successivo consiste, quindi, nell'applicare ripetutamente alla Tabella delle medie energetiche le fasi dalla a) alla e) del punto 7 e le fasi dalla a) alla f) del punto 8 tenendo presente, però, che ora i valori di $Ł_{0,k}$ nelle sottrazioni energetiche devono essere sostituiti dai corrispondenti valori di $L_{R,k}$ calcolati con il procedimento descritto al punto 8 e che, per le successive iterazioni, devono essere utilizzati i valori totali di $L_{E,x}$ e $L_{R,k}$ calcolati nell'iterazione precedente. In pratica, una volta ottenuta la stima dei livelli di rumore residuo per ogni valore di vento a terra, tali dati dovranno essere utilizzati per ripetere le fasi di calcolo della tabella di immissione specifica e viceversa.
Inoltre, deve essere introdotta in tutte le iterazioni la condizione di cui al punto 8.c) precedente. In particolare, nel calcolo delle tabelle di immissione specifica, se il risultato $L_{E,x,k}$ differisce per più di 7 dB(A), sia in positivo che in negativo, dal valore di $L_{E,x}$ calcolato con la precedente iterazione con lo stesso x, al posto del risultato $L_{E,x,k}$ deve essere considerato il valore di $L_{E,x}$; cioè, se $|L_{R,x,k}-Ł_{0,k}|>7dB(A)$, invece di considerare il risultato $L_{E,x,k}$ della differenza energetica deve essere considerata la precedente stima di immissione specifica $L_{E,x}$. Se il valore di $L_{E,x}$ per

la x corrispondente non esiste, allora la condizione appena descritta deve essere ignorata e si utilizza il valore $L_{E,x,k}$ calcolato con l'espressione della differenza energetica. La stessa condizione, modificando gli indici, vale per il calcolo delle tabelle di residuo.
La procedura iterativa si può considerare conclusa quando i dati di $L_{E,x}$ e $L_{R,k}$ si stabilizzano, cioè quando i risultati ottenuti con una iterazione, per ogni x e per ogni k, differiscono per non più di 0,1 dB(A) dall'iterazione precedente. Per situazioni non particolarmente complesse, questo dovrebbe avvenire dopo non più di 5 iterazioni.
Alla fine della procedura si ottengono le stime finali degli andamenti del livello di rumore residuo, in funzione della velocità v_r (k che varia da 0 a 5 m/s), e del livello di immissione specifica in funzione di $N_{eq,TOT}$ (x che varia da $\overline{x}$ a N_{Max}).

10. Espressione dei risultati

Per quanto riguarda il livello di immissione specifica, al fine di compensare possibili andamenti oscillanti in corrispondenza di alcuni valori di $N_{eq,TOT}$, deve essere eseguito un fit col metodo dei minimi quadrati dei dati di $L_{E,x}$ risultanti dalla procedura iterativa.
Il fit deve essere eseguito utilizzando soltanto i valori di $L_{E,x}$ per cui, nel calcolo finale, valgono entrambe le condizioni: $n_x > 10$ e $L_{E,x} \geq (\min\{L_{R,k}\} - 10\ dB(A))$.
In altre parole, devono essere eliminati i dati di immissione specifica che risultano trascurabili rispetto ai minimi livelli di rumore residuo rilevati al ricettore e quelli per cui esiste un numero di dati insufficiente per un adeguato grado di validità statistica.
Per il fit deve essere utilizzata una funzione logaritmica del tipo:

$$L_{E,x,fit} = A * lnx + B$$

oppure una curva polinomiale di grado non superiore al 3°.
Il fit è considerato valido se vale la condizione:

$$H = \left(\frac{\sum_{x=\overline{x}}^{x_{max}} \left(L_{E,x,fit} - L_{E,x} \right)^2}{\left(n_{fit} - \nu \right)} \right) < 2$$

dove n_{fit} è il numero di dati considerati nel fit (che al massimo sarà uguale a $x_{max} - \overline{x} + 1$) mentre ν è uguale a 2 nel caso di fit con curva logaritmica e, nel caso di curva polinomiale è uguale al grado del polinomio aumentato di 1.
Se si eseguono entrambi i fit, deve essere scelta la curva cui corrisponde il valore più basso di H nella condizione di validità sopra riportata.
Se il risultato del fit non rispetta la condizione di validità, deve essere considerato non sufficientemente attendibile. In questi casi, la causa potrebbe essere lo scarso contributo del rumore eolico nel sito in esame (trascurabile rispetto al rumore residuo per tutte le condizioni di vento e di immissione specifica) oppure la non corretta applicazione dei procedimenti iniziali di ripulitura dei dati o di sincronizzazione degli stessi. Qualora, dopo aver ricontrollato tali procedure, dovesse permanere il non rispetto della condizione di validità, si conclude che la procedura non è applicabile al caso specifico. In tal caso, si può valutare se è il caso di ripetere le misure nel sito in esame o ricorrere alla metodologia di cui all'allegato 2.
I dati $L_{E,x,fit}$ estrapolati dalla curva di fit così ottenuta (si veda la Figura 9 di esempio) sono quelli da utilizzare per la verifica dei limiti normativi di cui allo specifico Regolamento di cui all'art. 11 della Legge n.447/95.

Fig. 8: Esempio di curve di fit ottenute con il metodo dei minimi quadrati applicato ai valori di $L_{E,x}$ ricavati con la procedura di calcolo.

Per calcolare il livello di immissione specifico dell'impianto eolico al variare della velocità del vento al ricettore k, cosi come rilevato con la procedura qui considerata, si utilizza la seguente espressione:

$$L_{E,k} = 10log\left(\frac{1}{m_k}\sum_{x=\bar{x}}^{x_{max}} n_{x,k}\,10^{0,1L_{E,x,fit}}\right)$$

dove $m_k = \sum_{x=\bar{x}}^{x_{max}} n_{x,k}$.

Per quanto riguarda il livelli di rumore residuo al variare della velocità del vento al ricettore k, devono essere utilizzati i valori di $L_{R,k}$ risultanti dalla procedura iterativa.

11. Riferimenti normativi e bibliografici

- ISPRA, "Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici", 103/2013;
- UNI/TS 11143-7:2013 "Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Parte 7: Rumore degli aerogeneratori";
- P. Gallo, L. Fredianelli, D. Palazzuoli, G. Licitra, F. Fidecaro, "A procedure for the assessment of wind turbine noise", Applied Acoustics, volume 114, 213-217, 2016;
- L. Fredianelli, S. Carpita, P. Gallo, D. Palazzuoli, G. Licitra, "Assessment of WTN by separating residual noise without the farm shutdown: validation of the Italian procedure" proceedings of the 7th International Conference on Wind Turbine Noise, Rotterdam, 2, 5 May 2017;
- L. Fredianelli, P. Gallo, G. Licitra, S. Carpita, "Analytical assessment of wind turbine noise impact at receiver by means of residual noise determination without the wind farm shutdown", Noise control Eng. J., volume 65, 417-433, 2017.

22A03580

DECRETO 3 giugno 2022.

Aggiornamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante: «Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile».

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» e, in particolare, l'art. 27;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ridenomina il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e affida a quest'ultimo le funzioni e i compiti dello Stato in materia di politica energetica, già spettanti al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante «Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 marzo 2007, n. 65;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante «Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2018, n. 129;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso il 30 aprile 2021 alla Commissione europea e approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021;

Considerato che tra le sei missioni del PNRR figura la Missione n. 2 che ha come oggetto «Rivoluzione verde e transizione ecologica», articolata in quattro macro attività, tra cui quella denominata «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile»;

Considerato inoltre che lo stesso PNRR, per favorire l'introduzione dell'idrogeno verde nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti e la sua facile diffusione, evidenzia la necessità di una parallela semplificazione amministrativa, nonché la definizione e l'aggiornamento delle regole tecniche al fine di consentire la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno in una cornice di massima sicurezza;

Considerato che tra le regole tecniche del settore gas naturale figura quella definita con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018;

Ritenuto necessario specificare, nell'ambito dei parametri di qualità del gas naturale definiti dal predetto decreto 18 maggio 2018, un primo valore limite cautelativo per l'immissione di idrogeno nelle reti che non comprometta il trattamento, lo stoccaggio e/o l'utilizzo del gas naturale, al fine di consentire l'avvio al più presto, come previsto dal PNRR, dell'immissione dell'idrogeno nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale garantendo al contempo i massimi livelli di sicurezza per gli utilizzatori, la popolazione e l'ambiente;

Considerato che, a seguito dei risultati degli studi e sperimentazioni in corso, avviati anche su impulso del Ministero della transizione ecologica, potranno essere ampliati i limiti di immissione stabiliti con il presente decreto;

Sentito il Comitato italiano gas;

Espletata la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che ha abrogato le direttive n. 98/34/CE e n. 98/48/CE (legge n. 317/86 modificata con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223);

Decreta:

Articolo unico

1. All'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, punto 5.1, tabella 1, dopo l'undicesima riga è inserita la seguente:

Idrogeno	≤ 2,0	% vol.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2022

Il Ministro: CINGOLANI

22A03534

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° giugno 2022.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, in Ortona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del 14 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 75 del 30 marzo 2018, con il quale al laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, ubicato in Ortona (Chieti), SP 538, km 7,400 Caldari Stazione, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 marzo 2022;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 marzo 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prove, litio, saggio di stabilità, umidità, prolina, sostanze fenoliche ed esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, ubicato in Ortona (Chieti), SP 538, km 7,400 Caldari Stazione, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 marzo 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° giugno 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico/Alcoholic strength	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met II pag 101 + OIV-MA-AS312-01 Met B R2021
Umidità/Moisture	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met I pag 101
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Calcio/Calcium	OIV-MA-AS322-04 R2009
Caratteristiche cromatiche/Chromatic Characteristics	OIV-MA-AS2-07B R2009
Ferro/Iron	OIV-MA-AS322-05A R2009
Magnesio/Magnesium	OIV-MA-AS322-07 R2009
Potassio/Potassium	OIV-MA-AS322-02B R2009
Rame/Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sodio/Sodium	OIV-MA-AS322-03B R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021
Zinco/Zinc	OIV-MA-AS322-08 R2009
Tenore zuccherino/Sugar concentration	OIV-MA-AS2-02 R2012
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acido D-gluconico/D-gluconic acid	OIV-MA-AS313-28 R2019
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by	OIV-MA-AS311-02 R2009

volume (calculation)	
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2003
4-etilfenolo/4-ethylphenol, 4-etilguaiacolo/4-ethylguaiacolo (10-1000 µg/L)	MNC 16 2021 Rev. 0
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido acetico/Acetic acid	OIV-MA-AS313-27 R2019
Acido L-lattico/L-lactic Acid	OIV-MA-AS313-25 R2018
Acido L-malico/L-malic acid	OIV-MA-AS313-26 R2018
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri/Alkalinity of ash	OIV-MA-AS2-04 R2009 + OIV-MA-AS2-05 R2009
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride	OIV-MA-AS321-02 R2009
Anioni/Anions : Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009
Benzil butilftalato (BBP)/Benzyl butylphthalate (BBP), Di-2-etilesilftalato (DEHP)/Di-2-ethylhexylphthalate (DEHP), Di-butilftalato (DBP)/Di-butylphthalate (DBP), Di-cicloesilftalato (DCHP)/Di-cyclohexylphthalate (DCHP), Di-etilftalato (DEP)/Di-ethylphthalate (DEP), Di-isobutilftalato (DIBP)/Di-isobutylphthalate (DIBP), Di-isodecilftalato (DIDP)/Di-isodecylphthalate (DIDP), Di-isononilftalato (DINP)/Di-isononylphthalate (DINP), Di-metilftalato (DMP)/Di-methylphthalate (DMP), Di-n-ottilftalato (DNOP)/Di-n-octylphthalate (DNOP)	OIV-MA-AS323-10 R2019
Calcio/Calcium, Ferro/Iron, Potassio/Potassium, Rame/Copper	OIV-MA-AS323-12 R2021
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A1 R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-10 R2018

except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-10 R2018
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio (da calcolo)/Sucrose (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation)	OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio (da calcolo)/Sucrose (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation)	OIV-MA-AS311-10 R2018 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS311-10 R2018
Litio/Lithium	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met XXX pag 47
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2015
Ocratossina A/Ochratoxin A	OIV-MA-AS315-10 R2011
Pesticidi/Pesticides : Acefate/Acephate, Acetamiprid/Acetamiprid, Acibenzolar-S-metile/Acibenzolar-S-methyl, Acido 4-(4-cloro-2-metilfenossi) butanoico (MCPB)/4-(4-chloro-2-methylphenoxy) butanoic acid (MCPB), Acrinatrina/Acrinathrin, Ametoctradina/Ametoctradin, Amisulbrom/Amisulbrom, Atrazina/Atrazine, Avermectina B1a/Avermectin B1a, Azadiractina/Azadirachtin, Azinfos-metile/Azinphos-methyl, Azossistrobina/Azoxystrobin,	OIV-MA-AS323-08 R2012

Benalaxil/Benalaxyl, Bentiavalicarb isopropile/Benthiavalicarb isopropyl, Bifenazato/Bifenazate, Bifentrina/Bifenthrin, Bitertanolo/Bitertanol, Boscalid/Boscalid, Bromuconazolo/Bromuconazole, Bupirimato/Bupirimate, Buprofezina/Buprofezin, Carbaril/Carbaryl, Carbendazim/Carbendazim, Carfentrazone-Etile/Carfentrazone-Ethyl, Ciazofamid/Cyazofamid, Cicloxidim/Cycloxydim, Ciflufenamid/Cyflufenamid, Cimoxanil/Cymoxanil, Cipermetrina/Cypermethrin, Ciproconazolo/Cyproconazole, Ciprodinil/Cyprodinil, Ciromazina/Cyromazine, Clofentezine/Chlofentezine, Clorantraniliprolo/Chlorantraniliprole, Clorpirifos/Chlorpyriphos, Clotianidin/Clothianidin, Clozolinate/Chlozolinate, Deltametrina/Deltamethrin, Diazinone/Diazinon, Diclorvos/Dichlorvos, Diethofencarb/Dietofencarb, Difenamide/Diphenamid, Difenoconazolo/Difenoconazole, Diflufenican/Diflufenican, Dimetenamide/Dimethenamid, Dimetoato/Dimethoate, Dimetomorf/Dimethomorph, Diuron/Diuron, Emamectina/Emamectin, Epossiconazolo/Epoxiconazole, Esaconazolo/Hexaconazole, Etirimol/Ethirimol, Etofenprox/Etofenprox, Etoxazolo/Etoxazole, Exitiazox/Hexythiazox, Famoxadon/Famoxadone, Fenamidone/Fenamidone, Fenamifos/Fenamiphos, Fenarimol/Fenarimol, Fenazaquin/Fenazaquin, Fenbuconazolo/Fenbuconazole, Fenexamid/Fenhexamid,	

Fenossicarb/Fenoxycarb, Fenpirazamina/Fenpyrazamine, Fenpiroximate/Fenpyroximate, Fenpropatrin/Fenpropathrin, Fenpropidin/Fenpropidin, Fention oxon/Fenthion oxon, Fention sulfone/Fenthion sulfon, Fention/Fenthion, Flazasulfuron/Flazasulfuron, Flonicamid/Flonicamid, Fluazinam/Fluazinam, Flubendiamide/Flubendiamide, Fludioxonil/Fludioxonil, Flufenoxuron/Flufenoxuron, Fluopicolide/Fluopicolid, Fluopyram/Fluopyram, Flupyradifurone/Flupyradifurone, Fluquinconazolo/Fluquinconazole, Flusilazol/Flusilazole, Flutriafol/Flutriafol, Fluvalinate-Tau/Fluvalinate-Tau, Fluxapyroxad/Fluxapyroxad, Fosalone/Phosalone, Fosmet/Phosmet, Imazalil/Imazalil, Imidacloprid/Imidacloprid, Indoxacarb/Indoxacarb, Isofetamid/Isofetamid, Isoxaben/Isoxaben, Kresoxim-metile/Kresoxim methyl, Lufenuron/Lufenuron, Malation/Malathion, Mandipropamid/Mandipropamid, Mecoprop-P/Mecoprop-P, Mepanipirim/Mepanipyrim, Metalaxil/Metalaxyl, Metconazolo/Metconazole, Metiocarb Solfone/Methiocarb Sulfone, Metiocarb sulfossido/Methiocarb Sulfoxide, Metiocarb/Methiocarb, Metossifenozide/Methoxyfenozide, Metrafenone/Metrafenon, Metribuzin/Metribuzin, Miclobutanil/Myclobutanil, Ometoato/Omethoate, Oxadiazon/Oxadiazon, Oxadixil/Oxadixyl, Oxathiapiprolin/Oxathiapiprolin, Paclobutrazolo/Paclobutrazol, Penconazolo/Penconazole, Pendimetalin/Pendimethalin, Permetrina/Permethrin,	

Piraclostrobin/Pyraclostrobin, Piretrine/Pyrethrins, Pirimetanil/Pyrimethanil, Pirimicarb/Pirimicarb, Pirimifos etile/Pirimiphos ethyl, Pirimifos metile/Pirimiphos methyl, Piriproxifen/Pyriproxyfen, Pronamide/Pronamide, Propanil/Propanil, Propiconazolo/Propiconazole, Propizamide/Propyzamide, Propoxur/Propoxur, Proquinazid/Proquinazid, Pyriofenone/Pyriofenone, Quinalfos/Quinalphos, Quinoxifen/Quinoxyfen, Quizalofop etile/Quizalofop ethyl, Rotenone/Rotenone, Spinetoram/Spinetoram, Spinosina A/Spinosyn A, Spinosina D/Spinosyn D, Spirodiclofen/Spirodiclofen, Spirotetramat/Spirotetramat, Tebuconazolo/Tebuconazole, Tebufenozide/Tebufenozide, Tebufenpirad/Tebufenpyrad, Teflubenzuron/Teflubenzuron, Terbutilazina/Terbuthylazine, Tetraconazolo/Tetraconazole, Tiabendazolo/Thiabendazole, Tiacloprid/Thiacloprid, Tiametoxam/Thiamethoxam, Tiodicarb/Thiodicarb, Tiofanato metile/Thiophanate methyl, Tolclofos-metile/Tolclofos-methyl, Triadimefon/Triadimefon, Triadimenol/Triadimenol, Triazofos/Triazophos, Triciclazolo/Tricyclazole, Triclorfon/Trichlorfon, Triflossistrobina/Trifloxystrobin, Triflumizolo/Triflumizole, Triflumuron/Triflumuron, Valifenalate/Valifenalate, Zoxamide/Zoxamide	
Pesticidi/Pesticides : Captano/Captan, Clorotalonil/Chlorothalonil,	OIV-MA-AS323-08 R2012

Clorpirifos/Chlorpyriphos, Diclofluanide/Dichlofluanid, Dimetomorf/Dimethomorph, Endosulfan alfa/Endosulfan alpha, Endosulfan beta/Endosulfan beta, Fenitrotion/Fenitrothion, Folpet/Folpet, Ftalimide/Phthalimide, Iprodione/Iprodione, Oxifluorfen/Oxyfluorfen, Paration-metile/Parathion-methyl, Paration/Parathion, Piridaben/Pyridaben, Procimidone/Procymidone	
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-10 R2018

22A03491

DECRETO 1° giugno 2022.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Ecocontrol Sud S.r.l., in Priolo Gargallo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del 14 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana -Serie generale - n. 77 del 3 aprile 2018 con il quale al laboratorio Ecocontrol Sud S.r.l., ubicato in Priolo Gargallo (SR), Contrada Cava Sorciaro, n. 1, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 aprile 2022;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 marzo 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Ecocontrol Sud S.r.l., ubicato in Priolo Gargallo (SR), Contrada Cava Sorciaro, n. 1, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 marzo 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Ecocontrol Sud Srl, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° giugno 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Alcalinità delle ceneri/Alkalinity of ash	OIV-MA-AS2-04 R2009 + OIV-MA-AS2-05 R2009
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met C R2021
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021

22A03492

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 aprile 2022.

Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che istituisce una misura di aiuto a favore delle micro, piccole e medie imprese, volta a favorire l'accesso al credito delle stesse, attraverso la previsione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di investimenti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo («Nuova Sabatini»);

Vista la disciplina della predetta misura dettata dalle disposizioni istitutive di cui al medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, e, in particolare:

a) i commi 2 e 3, che disciplinano la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 da parte di banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7 del citato art. 2, a valere su un *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

b) il comma 4, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico concede alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5;

c) il comma 5, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di requisiti, condizioni di accesso, misura massima e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 4, nonché delle relative attività di controllo e delle modalità di raccordo con i finanziamenti;

d) il comma 6, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo art. 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento;

e) il comma 7, che prevede che, per l'attuazione delle disposizioni di cui allo stesso art. 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. stipulano una o più convenzioni;

f) il comma 8, che prevede che l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero

che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, detta la disciplina per l'attuazione delle misure previste dall'art. 2 precitato;

Vista la convenzione stipulata, in attuazione dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. in data 14 febbraio 2014, e successivi aggiornamenti e *addendum*;

Considerate le diverse modifiche intervenute nel tempo alla disciplina della misura sopra indicata, rispetto alla sua originaria configurazione;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede che i contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle micro, piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il *leasing* finanziario, non necessariamente a valere sul *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016, che detta la disciplina per l'attuazione delle misure previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015;

Visto l'art. 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di bilancio 2017), che, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media dimensione di accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

Visto il successivo comma 56 del medesimo art. 1 della legge n. 232 del 2016, che, a fronte della realizzazione di investimenti aventi le predette finalità di cui al comma 55, prevede la maggiorazione del 30 per cento del contributo di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha disposto modifiche all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, in particolare:

a) estendendo a tutti gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del TUB, che statutariamente operano nei confronti delle PMI, la possibilità di concedere finanziamenti, originariamente prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 solo per le banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7 del medesimo art. 2;

b) innalzando, da 2 milioni di euro a 4 milioni di euro, l'importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e dagli intermediari finanziari previsto all'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013;

c) prevedendo che l'erogazione delle quote del contributo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento;

d) disponendo che, in caso di finanziamento di importo non superiore a euro 100.000,00, il contributo viene erogato in un'unica soluzione, in luogo dell'erogazione in sei quote annuali originariamente prevista all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013;

Visto l'art. 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che, oltre ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, prevede, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, che la maggiorazione di cui all'art. 1, comma 56, della legge n. 232 del 2016 è elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per la misura di cui al medesimo comma 226 (nel seguito, «Nuova Sabatini Sud»);

Visto l'art. 1, comma 227, della citata legge n. 160 del 2019, il quale dispone che una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 226 è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;

Considerato che per le operazioni di cui al citato art. 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 è previsto che i contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del

3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità di cui al richiamato comma 227, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto, a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, l'innalzamento, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00, dell'importo del finanziamento a fronte del quale il contributo di cui comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione;

Visto l'art. 39, comma 2, del predetto decreto-legge n. 76 del 2020 che, con riferimento alla «Nuova Sabatini Sud», ha apportato modifiche all'art. 1, comma 226, della legge n. 160 del 2019, aggiungendo, dopo il terzo periodo, i seguenti: «I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo»;

Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), che ha disposto che l'erogazione del contributo di cui comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 è effettuata dal Ministero in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato, disponendo, a tal fine, al successivo comma 96, una integrazione della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto l'art. 11-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha disposto che il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota del contributo di cui al comma 4, del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate dal medesimo art. 11-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pari a 425 milioni di euro per l'anno 2021, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento;

Visto l'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che ha disposto il ripristino dell'erogazione in più quote annuali del contributo di cui comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ad eccezione delle domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, per le quali il medesimo contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di garantire la continuità operativa della misura, la medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 47 ha previsto l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, rispettivamente di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 60 milioni di euro per l'anno 2027;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, gli articoli 7 e 8 riguardanti gli oneri informativi gravanti sulle imprese;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Considerato che, come stabilito dai regolamenti di esenzione applicabili per categoria, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri per le quali le agevolazioni siano direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione, gestione ed esercizio di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2021, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina operativa della misura di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, alle intervenute modifiche della normativa di riferimento, sia nazionale, in particolare, disposte dall'art. 1, commi 55 e 56, della legge n. 232 del 2016, dall'art. 20 del decreto-legge n. 34 del 2019, dall'art. 1, commi 226 e 227, della legge n. 160 del 2019, dall'art. 39, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia unionale;

Decreta:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «ABI»: Associazione bancaria italiana;

b) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

c) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario) e successive modificazioni ed integrazioni, aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

d) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

e) «convenzione»: la convenzione stipulata in data 17 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, tra il Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e CDP ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

f) «decreto crescita»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) «decreto-legge n. 3/2015»: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) «decreto semplificazioni»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni;

j) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

k) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in *leasing* finanziario, deliberato, ovvero contrattualizzato se di importo inferiore, a favore di una PMI da un soggetto finanziatore;

l) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

m) «intermediario finanziario»: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, nonché l'intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purché garantito, ai soli fini dell'utilizzo del *plafond* di provvista costituito presso CDP, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

n) «investimenti in beni strumentali»: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e *hardware* classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, nonché di *software* e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;

o) «investimenti 4.0»: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;

p) «investimenti *green*»: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;

q) «legge n. 232/2016»: la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);

r) «legge n. 160/2019»: la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);

s) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

t) «piattaforma Nuova Sabatini»: la piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero, alle PMI e ai soggetti finanziatori, per la gestione delle agevolazioni di cui al Capo II;

u) «piattaforma Nuova Sabatini Sud»: la piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero, alle PMI e ai soggetti finanziatori, per la gestione delle agevolazioni di cui al Capo III;

v) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

w) «regioni del Mezzogiorno»: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

x) «registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

y) «regolamento ABER»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali e successive modificazioni ed integrazioni;

z) «regolamento FIBER»: il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e successive modificazioni ed integrazioni;

aa) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modificazioni ed integrazioni;

bb) «RNA»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni;

cc) «soggetto finanziatore»: la banca o l'intermediario finanziario aderente alla convenzione che concede il finanziamento;

dd) «unità locale»: l'unità, come risultante dai sistemi camerali, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale, comunque ed esclusivamente sul territorio nazionale, nella quale è esercitata stabilmente una o più attività dell'impresa.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dal medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti di cui agli articoli 8 e 17 del presente decreto, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, *hardware*, *software* e tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche disposte e delle linee di intervento definite dalla normativa intervenuta di cui alle disposizioni di legge citate in premessa. In particolare, gli interventi agevolativi sono articolati, in conformità con le predette disposizioni, nelle seguenti linee di intervento:

a) agevolazioni per investimenti in beni strumentali;

b) agevolazioni per investimenti 4.0;

c) agevolazioni per investimenti *green*.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge n. 160/2019, il presente decreto disciplina, altresì, le modalità procedurali per il riconoscimento del contributo maggiorato previsto dalla medesima legge a favore delle imprese che realizzano gli interventi di cui al comma 1 nelle regioni del Mezzogiorno.

3. Alle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali, gli investimenti 4.0 e gli investimenti *green* di cui al comma 1 è dedicato il Capo II del presente decreto, mentre, al Capo III è contenuta la disciplina per il riconoscimento del contributo maggiorato di cui al comma 2. Il presente Capo, il Capo IV e il Capo V recano disposizioni comuni applicabili a tutti gli interventi, fatte salve le previsioni speciali ivi contenute.

Art. 3.

Gestione dell'intervento

1. L'intervento agevolativo di cui al presente decreto è gestito dal Ministero, che può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, del supporto tecnico-specialistico di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 4.

Risorse finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono alimentate da stanziamenti di legge, fatte salve le eventuali assegnazioni previste da disposizioni normative e amministrative a valere su fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali.

2. L'utilizzo delle risorse assegnate avviene nel rispetto delle eventuali riserve e disposizioni specifiche stabilite in relazione alle diverse linee di intervento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui ai seguenti regolamenti di esenzione applicabili per categoria:

a) regolamento ABER, articoli 14 e 17, per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 50 per cento nelle regioni meno sviluppate, come definite dall'art. 1, punto 37, del predetto regolamento ABER e del 40 per cento nelle restanti regioni;

b) regolamento FIBER, articoli 26, 28, 31, 41, 42, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, con intensità agevolativa massima del 50 per cento;

c) regolamento GBER, art. 17, per i settori non rientranti nelle precedenti lettere *a)* e *b)*, con intensità agevolativa massima del 10 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le piccole imprese.

Art. 6.

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria.

Capo II

NUOVA SABATINI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI, 4.0 E GREEN

Art. 7.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le PMI che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 12, comma 1:

a) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese ovvero nel registro delle imprese di pesca, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo registro delle imprese;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;

d) non si trovano in condizioni tali da risultare «impresa in difficoltà» così come individuata, per i settori agricolo e forestale, dal punto 14 dell'art. 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dal punto 5 dell'art. 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dal punto 18 dell'art. 2 del regolamento GBER.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

3. Le imprese di cui al comma 1 devono avere, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 12, comma 1, la sede legale o una unità locale in Italia, come risultante dai sistemi camerali; per le imprese non residenti nel territorio italiano di cui al comma 1, lettera *a)*, il possesso dell'unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Art. 8.

Caratteristiche del finanziamento

1. La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore.

2. Il finanziamento, il cui contratto deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ed entro i termini indicati all'art. 13, comma 2, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere deliberato a copertura dei programmi di investimento di cui al successivo art. 9;

b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di *leasing* finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in *leasing* finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;

c) essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 7, per i programmi nel settore della pesca e acquacoltura. Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di euro 4.000.000,00, rileva l'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;

d) essere erogato in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario ovvero, nel caso di *leasing* finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo, se successiva. Nell'ambito dei contratti di *leasing*,

dopo la presentazione della domanda, l'impresa richiedente o l'intermediario finanziario può, altresì, procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene; l'importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del contratto di *leasing* finanziario. Qualora la fornitura in *leasing* finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva.

3. Il finanziamento copre fino al 100 per cento dei programmi di cui all'art. 9.

4. Il finanziamento è concesso, fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, dal soggetto finanziatore a valere sul *plafond* di provvista di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di CDP, ovvero a valere su diversa provvista, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 3/2015.

5. In caso di *leasing* finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Art. 9.

Programmi ammissibili

1. Il finanziamento di cui all'art. 8 deve essere interamente utilizzato per la realizzazione di programmi concernenti:

a) investimenti in beni strumentali;

b) investimenti 4.0;

c) investimenti *green*;

d) investimenti in beni strumentali e investimenti riconducibili a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*.

2. I programmi di cui al comma 1 devono essere realizzati esclusivamente sul territorio nazionale. Per le imprese con sede legale in Italia, i medesimi programmi di cui al comma 1 devono essere destinati alla sede legale ovvero all'unità locale dell'impresa; per le imprese non residenti nel territorio italiano, i programmi di cui al comma 1 devono essere destinati ad una unità locale ubicata in Italia. I suddetti programmi non possono essere comunque frazionati su più sedi o unità locali dell'impresa.

3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono prevedere investimenti che, considerati singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano autonomia funzionale; non è ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti che integrano, con nuovi moduli, l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Non sono, in ogni caso, ammissibili i programmi concernenti l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

4. I programmi realizzati dalle imprese operanti nei settori di attività rientranti nel campo di applicazione del regolamento GBER, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, devono perseguire le finalità indicate dall'art. 17 «Aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI» del medesimo regolamento GBER.

5. Nel caso di imprese attive nel settore dei trasporti, le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma rientrante nelle tipologie di cui al comma 4.

6. Nel caso di imprese operanti nel settore agricolo, i programmi, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 «Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende» e 17 «Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli» del regolamento ABER e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento.

7. Nel caso di imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, i programmi, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26 «Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici», 28 «Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca», 31 «Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura», 41 «Aiuti alle misure di commercializzazione» e 42 «Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» del regolamento FIBER. Ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento FIBER non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, né aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.

8. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici, l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

9. Il programma, unitariamente considerato, deve essere avviato successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, pena la revoca totale delle agevolazioni. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

a) l'impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l'emissione di conferme d'ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

b) sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;

c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma.

10. I programmi devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine, è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito al programma o, nel caso di operazione in *leasing* finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

11. I beni oggetto del programma non possono essere alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo, come definita al comma 10.

12. Gli obiettivi dei programmi agevolabili ai sensi del presente decreto sono riportati, in relazione al regolamento di esenzione e alla categoria di aiuti applicabile, nell'allegato n. 1 al presente decreto.

Art. 10.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all'acquisto, anche in *leasing* finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 9.

2. I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità produttiva dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

3. Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite *leasing* finanziario, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e iscritti in bilancio nell'attivo dello Stato patrimoniale per almeno 3 anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili.

4. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, nonché le imprese agricole che adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto dalla legge, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono trasmettere una apposita DSAN resa dal legale rappresentante dell'impresa, da tenere agli atti dell'impresa stessa, redatta con le modalità successivamente indicate dal Ministero.

5. Non sono ammesse le spese:

a) per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;

b) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, fatti salvi i beni «ad uso mostra» e quelli venduti «con riserva di gradimento» o «a prova» ai sensi rispettivamente degli articoli 1520 e 1521 del codice civile, che siano stati consegnati in «conto visione» o in «prova» all'acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, purché acquistati dal beneficiario medesimo, sempreché la vendita si sia perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda;

c) relative a macchinari, impianti e attrezzature acquistati con permute e contributi in natura;

d) connesse a commesse interne;

e) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere;

f) che si riferiscono a «immobilizzazioni in corso e acconti»;

g) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

h) per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;

i) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;

j) imputabili a imposte e tasse;

k) relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;

l) relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e gas;

m) per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere;

n) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di IVA. Qualora, nell'ambito della medesima fornitura, siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.

6. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA *credit transfer*, ricevute bancarie (RI. BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Fatte salve specifiche fattispecie che potranno essere eventualmente disciplinate nell'ambito del provvedimento direttoriale di cui all'art. 12, comma 1, non sono, comunque, ammesse le spese che risultano pagate attraverso la compensazione con crediti verso i fornitori.

Art. 11.

Agevolazioni concedibili

1. A fronte del finanziamento di cui all'art. 8, è concessa un'agevolazione, nei limiti delle intensità previste dai regolamenti di cui all'art. 5, nella forma di contributo in conto impianti, pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento di cui all'art. 8, a un tasso d'interesse annuo pari:

a) al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;

b) al 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti *green*.

2. La concessione del finanziamento di cui all'art. 8 può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso stabiliti dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69/2013. Le richieste di garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate in via prioritaria dal Consiglio di gestione di cui all'art. 1, comma 48, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora l'intensità massima dell'agevolazione, per effetto del cumulo con la garanzia del Fondo di garanzia, superi le soglie previste all'art. 5, il Ministero procede alla conseguente riduzione del contributo di cui al presente decreto, fino alla misura massima concedibile, fermo restando l'importo del finanziamento.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo i criteri definiti dall'art. 12, comma 3, per soddisfare le richieste di prenotazione trasmesse dai soggetti finanziatori. Il Ministe-

ro comunica, mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità.

4. Non sono concedibili agevolazioni per spese eccedenti quelle indicate dall'impresa in domanda in corrispondenza di ciascuna delle linee di intervento di cui all'art. 2, comma 1. Nell'ambito della stessa domanda, eventuali spese che non presentino i requisiti di ammissibilità previsti per la relativa linea di intervento indicata nel provvedimento di concessione non sono in ogni caso ammissibili a valere sulle altre linee di intervento.

Art. 12.

Modalità di presentazione della domanda

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 11, le imprese interessate trasmettono al soggetto finanziatore, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo, con le modalità, i termini e utilizzando gli schemi definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito *internet* del Ministero www.mise.gov.it e della cui pubblicazione è data altresì notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il mancato utilizzo dei predetti schemi e modalità di invio è causa di non procedibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste in sede di accesso alle agevolazioni costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda. Con il medesimo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui al presente comma, sono altresì definiti gli schemi e le modalità di erogazione delle agevolazioni.

2. Ciascun soggetto finanziatore, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione di cui al comma 1, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all'art. 7, trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo delle operazioni di propria competenza. Nell'ambito delle singole richieste di prenotazione, ciascun soggetto finanziatore indica, separatamente, l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti in beni strumentali, agli investimenti 4.0 e agli investimenti *green*.

3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il Ministero provvede a comunicare al soggetto finanziatore la disponibilità, parziale o totale, delle risorse. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la stessa prenotazione non può essere disposta.

4. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il soggetto finanziatore adotta la delibera del finanziamento di cui all'art. 8 ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa richiedente, dell'origine della provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su diversa provvista, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando inoltre, per ciascuna operazione deliberata, la documentazione di cui al comma 1.

5. Il soggetto finanziatore, nel deliberare il finanziamento, può ridurne l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa in sede di richiesta, in ragione del merito creditizio dell'impresa stessa, fermo restando il mantenimento delle caratteristiche del finanziamento di cui all'art. 8. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sui contributi rialimentano la disponibilità della misura.

Art. 13.

Concessione del contributo

1. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascun soggetto finanziatore e della documentazione inviata dall'impresa in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ferma restando la possibilità di chiedere integrazioni o chiarimenti, il Ministero adotta il provvedimento di concessione recante l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili e delle agevolazioni concedibili, nonché gli obblighi e gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria. Ai fini dell'adozione del predetto provvedimento, il Ministero verifica la vigenza e gli altri requisiti dell'impresa richiedente e procede agli adempimenti necessari ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione antimafia, nei casi previsti, e alla registrazione dell'aiuto sul RNA. Per le iniziative riguardanti il settore agricolo primario e quello della pesca e acquacoltura, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto rispettivamente sui registri SIAN e SIPA. Il provvedimento di concessione è trasmesso dal Ministero al soggetto finanziatore e all'impresa beneficiaria.

2. Successivamente alla trasmissione della domanda di cui all'art. 12, comma 1, ed entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 1, pena la decadenza o la revoca dall'agevolazione richiesta o concessa, l'impresa beneficiaria stipula con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento già oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare ai sensi del comma 4. A tal fine, il soggetto finanziatore che intenda concedere il finanziamento utilizzando il *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata di CDP può prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa provvista.

3. Per ciascun contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore ha facoltà di ricorrere all'utilizzo della provvista di scopo messa a disposizione da CDP ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, ovvero ad altra fonte di provvista. In ogni caso, in ciascun contratto di finanziamento è specificata l'origine della provvista con cui l'operazione è stata realizzata e tale informazione è comunicata al Ministero. Le modalità atte a garantire la trasparenza nei confronti delle imprese beneficiarie sulla tipologia di provvista utilizzata sono disciplinate all'interno della convenzione.

4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art. 8, comma 1, il soggetto finanziatore è tenuto a darne motivata comunicazione al Ministero, secondo le modalità definite dalla convenzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento, ai fini dell'assunzione da parte del medesimo Ministero dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa l'eventuale dichiarazione di decadenza o revoca di cui al comma 2. La convenzione stabilisce le ulteriori modalità di informativa da parte del soggetto finanziatore in merito ai casi di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento.

5. La concessione delle agevolazioni ai sensi del presente articolo non determina alcun diritto all'erogazione a favore dell'impresa beneficiaria, restando l'erogazione subordinata anche al buon esito delle successive verifiche di cui all'art. 14, comma 7.

Art. 14.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 11, comma 1, avviene in un'unica soluzione o in più quote annuali, sulla base delle modalità definite nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione di cui all'art. 13, comma 1.

2. L'erogazione della quota unica o della prima quota di contributo nei casi per i quali la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in più quote annuali è subordinata alla trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria di una specifica richiesta di erogazione al Ministero, attraverso la piattaforma Nuova Sabatini, da presentare successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento e, comunque, entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine previsto per la conclusione dell'investimento di cui all'art. 9, comma 10. Il mancato rispetto dei citati termine e condizioni determina la revoca totale dell'agevolazione.

3. La richiesta di erogazione del contributo di cui al comma 2 deve essere formalizzata attraverso la trasmissione di un'apposita DSAN redatta secondo lo schema definito con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, attestante l'articolazione e il completamento del programma nei termini di cui all'art. 9, comma 10.

4. La DSAN di cui al comma 3 deve essere corredata da:

a) un'apposita DSAN resa dal fornitore del bene agevolato attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;

b) l'ulteriore documentazione indicata nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1.

5. Relativamente ai soli investimenti 4.0, nella DSAN di cui al comma 3, il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria deve, altresì, attestare che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B alla legge n. 232/2016. Nel caso di beni materiali rientranti nella prima sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» dell'allegato A, nella medesima dichiarazione, il legale rappresentante è tenuto ad attestare che gli stessi sono interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program* e integrati con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

6. Relativamente ai soli investimenti *green*, il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria deve alternativamente:

i. dichiarare, nella DSAN di cui al comma 3, il possesso di un'idonea certificazione ambientale di processo rilasciata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1;

ii. fornire la DSAN di cui al comma 4, lettera *a)*, nella quale il fornitore del bene agevolato deve, altresì, attestare che con riferimento al bene in questione sussiste un'idonea certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo, tra quelle indicate con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, oppure un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori del medesimo bene.

Eventuali ulteriori modalità di attestazione degli investimenti *green*, anche diverse rispetto a quelle indicate nelle precedenti lettere *i)* e *ii)*, potranno essere disciplinate con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, in coerenza con l'evoluzione degli orientamenti e delle strategie unionali e/o nazionali in materia di sostenibilità ambientale degli investimenti produttivi.

7. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, procede a erogare la quota unica o la prima quota di contributo, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa e sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria in merito alla realizzazione dell'investimento, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e acquisite, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità con banche dati esterne, le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici. Le eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti interrompono i termini per l'erogazione del contributo, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

8. Nei casi per i quali la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in più quote annuali, sulla base delle modalità definite nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle impre-

se di cui all'art. 12, comma 1, le richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima sono presentate al Ministero con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione della prima quota di contributo o dalla precedente richiesta di pagamento delle quote successive alla prima ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Nel rispetto del piano temporale riportato nel provvedimento di concessione e in linea con i termini previsti dal presente comma è data possibilità all'impresa di richiedere l'erogazione di due quote di contributo eventualmente maturate. Il mancato rispetto del citato termine determina la revoca parziale del contributo relativo alle quote residue spettanti alla PMI sulla base del piano temporale riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

9. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento da parte dell'impresa beneficiaria, procede a erogare la corrispondente quota di contributo, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa, sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria e acquisite, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità con banche dati esterne, le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

10. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento di cui all'art. 8, il Ministero provvede a rideterminare le agevolazioni calcolate nel provvedimento di concessione del contributo.

11. Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell'apposito campo il «Codice unico di progetto - CUP», che sarà reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell'intervento «art. 2, comma 4, decreto-legge n. 69/2013» da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

12. Fermo restando quanto previsto al comma 11, la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista del CUP e del riferimento alla norma istitutiva dell'intervento di cui al precedente comma 11, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria.

13. L'impresa beneficiaria è tenuta a tenere a disposizione ogni fattura, documento e attestazione predisposti ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime. In ogni caso, tale documentazione deve essere conservata sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a *standard* di sicurezza accettati. Nel caso del *leasing* finanziario, la fattura di acquisto del bene è conservata dall'intermediario finanziario che ne assicura la conservazione con le medesime modalità sopra descritte.

Capo III

NUOVA SABATINI SUD

Art. 15.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:

a) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1;

c) aventi la sede legale o un'unità locale nelle regioni del Mezzogiorno come risultante dai sistemi camerali; per le imprese non residenti nel territorio italiano, il possesso dell'unità locale deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Art. 16.

Programmi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo i programmi di investimenti di cui alle diverse linee di intervento previste dal presente decreto, nei limiti di quanto stabilito dai commi 2 e 3, destinati alla sede legale o a un'unità locale già esistente o ad una nuova unità locale dell'impresa, localizzata nelle regioni del Mezzogiorno. I programmi non possono essere frazionati su più sedi dell'impresa.

2. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge n. 160/2019, possono essere finanziati programmi di investimenti 4.0 nel limite complessivo di 60 milioni di euro, proporzionalmente ripartiti, rispetto agli stanziamenti di cui al predetto comma 226, dal 2020 al 2025.

3. Per il finanziamento, unitamente agli investimenti 4.0, delle linee di intervento relative a investimenti in beni strumentali e investimenti *green*, fermi restando eventuali stanziamenti di risorse disposti ai sensi dell'art. 4, possono essere utilizzate risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, nell'ambito di programmi operativi nazionali o regionali, secondo le specifiche definite, in accordo con le amministrazioni cofinanziatrici titolari di programmi operativi, con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui al successivo art. 18, comma 1.

4. In relazione alle caratteristiche dei programmi e delle spese ammissibili a valere sul presente Capo, si applicano gli articoli 9 e 10.

Art. 17.

Agevolazioni concedibili

1. A fronte del finanziamento avente le caratteristiche di cui all'art. 8, la cui concessione da parte del soggetto finanziatore può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, come previsto dall'art. 11, comma 2, le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse nella forma di un contributo in conto impianti pari all'ammontare complessivo degli interessi, calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento di cui all'art. 8, a un tasso d'interesse annuo pari al 5,5%.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità. Le imprese di cui all'art. 15, nei casi di indisponibilità di risorse per le agevolazioni di cui al presente Capo, risultante dal predetto avviso pubblicato dal Ministero ovvero dalla procedura di cui all'art. 18, comma 2, possono comunque beneficiare del contributo previsto dal Capo II, nei limiti delle disponibilità delle risorse destinate alle relative linee di intervento e presentando domanda secondo le modalità ivi previste, fermo restando che l'avvio dell'investimento deve essere successivo alla data di presentazione della stessa.

Art. 18.

Modalità di presentazione delle domande

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito *internet* del Ministero www.mise.gov.it e della cui pubblicazione è data altresì notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, definiti gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento.

2. L'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma Nuova Sabatini Sud, previo accreditamento sulla stessa, la domanda di agevolazione. Terminata la fase di compilazione dell'istanza, successivamente alle verifiche di cui al comma 3, la piattaforma Nuova Sabatini Sud consente all'impresa proponente la generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati previsti nello schema fornito con il provvedimento di cui al comma 1, che deve essere inoltrato al Ministero tramite la medesima piattaforma. Le domande di agevolazione trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

3. La piattaforma Nuova Sabatini Sud, previa verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione nonché dei requisiti dell'impresa proponente anche sulla base delle dichiarazioni rese, rilascia un codice identificativo per ogni domanda di agevolazione correttamente trasmessa dall'impresa proponente, che ha un periodo di validità temporale di sessanta giorni.

4. Entro il periodo di cui al comma 3, ai fini del perfezionamento della domanda di agevolazione, l'impresa proponente deve individuare un soggetto finanziatore che, previo accesso alla piattaforma Nuova Sabatini Sud, successivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*, procede a confermare il finanziamento di cui all'art. 8, abbinandolo al codice identificativo della domanda comunicato dall'impresa al medesimo soggetto finanziatore. La conferma del finanziamento avviene previa positiva verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, con contestuale vincolo dell'importo dell'agevolazione associato all'istanza di agevolazione. Qualora la conferma del finanziamento non avvenga nel periodo di validità temporale di sessanta giorni del codice identificativo della domanda o qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per coprire integralmente l'importo del contributo richiesto, l'istanza decade.

5. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di avvenuta conferma del finanziamento di cui al comma 4, il soggetto finanziatore adotta la delibera di finanziamento abbinata al codice identificativo della domanda ed entro dieci giorni da tale termine la trasmette, attraverso la procedura disponibile nella piattaforma Nuova Sabatini Sud, al Ministero. Ad avvenuta trasmissione della delibera di finanziamento, la domanda di accesso alle agevolazioni si intende perfezionata e viene presa in carico dal Ministero.

6. In sede di delibera del finanziamento di cui al comma 5, il soggetto finanziatore può ridurre l'importo del finanziamento e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di domanda, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa. In tal caso, le risorse svincolate sono rese nuovamente disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo.

Art. 19.

Concessione del contributo

1. Entro trenta giorni dalla data di perfezionamento della domanda di agevolazione nell'ambiente della piattaforma Nuova Sabatini Sud, ferma restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti, il Ministero, dopo aver verificato la vigenza, la regolarità contributiva e gli altri requisiti dell'impresa richiedente e aver provveduto agli adempimenti necessari ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione antimafia, nei casi previsti, procede alla registrazione dell'aiuto sul RNA, ovvero per le iniziative riguardanti il settore agricolo primario e quello della pesca e acquacoltura rispettivamente sui registri SIAN e SIPA, e alla conseguente adozione del provvedimento di concessione, recante l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili e delle agevolazioni concedibili, nonché gli obblighi

e gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche eventualmente derivanti dall'utilizzo di risorse dei fondi strutturali e di investimento europei. Il provvedimento di concessione è trasmesso dal Ministero al soggetto finanziatore e all'impresa beneficiaria.

2. Successivamente al perfezionamento della domanda di cui all'art. 18, comma 5, ed entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza o la revoca dall'agevolazione richiesta o concessa, l'impresa stipula con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento già oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare ai sensi del comma 4. A tal fine, il soggetto finanziatore che intenda concedere il finanziamento utilizzando il *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata di CDP, può prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa provvista.

3. Per ciascun contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore ha facoltà di ricorrere all'utilizzo della provvista di scopo messa a disposizione da CDP ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, ovvero ad altra fonte di provvista. In ogni caso, in ciascun contratto di finanziamento è specificata l'origine della provvista con cui l'operazione è stata realizzata e tale informazione è comunicata al Ministero. Le modalità atte a garantire la trasparenza nei confronti dell'impresa beneficiaria sulla tipologia di provvista utilizzata sono disciplinate all'interno della convenzione.

4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art. 18, il soggetto finanziatore è tenuto a darne motivata comunicazione al Ministero, secondo le modalità definite dalla convenzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento, ai fini dell'assunzione da parte del medesimo Ministero dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa l'eventuale dichiarazione di decadenza o revoca. La convenzione stabilisce, altresì, le ulteriori modalità di informativa da parte del soggetto finanziatore in merito ai casi di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento.

5. La concessione delle agevolazioni ai sensi del presente articolo non determina alcun diritto all'erogazione a favore dell'impresa beneficiaria, restando l'erogazione subordinata anche al buon esito delle successive verifiche di cui all'art. 20, comma 4.

Art. 20.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 19 è subordinata alla trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria di una specifica richiesta al Ministero, attraverso la piattaforma Nuova Sabatini Sud, entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine previsto per la conclusione dell'investimento di cui all'art. 9, comma 10, successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tali termine e condizioni determina la revoca dell'agevolazione.

2. La richiesta di erogazione del contributo di cui al comma 1 deve essere formalizzata attraverso la trasmissione di un'apposita DSAN redatta secondo lo schema definito con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 18, comma 1, attestante l'articolazione ed il completamento del programma nei termini di cui all'art. 9, comma 10.

3. La DSAN di cui al comma 2 deve essere corredata da:

a) la documentazione indicata nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 18, comma 1, anche in relazione alla specifica disciplina delle linee di intervento di cui al Capo II;

b) i titoli di spesa, che devono riportare il CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell'intervento secondo le previsioni di cui all'art. 14, comma 11, con le eventuali ulteriori specificazioni riportate nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 18, comma 1.

Il Ministero, ricevuta la richiesta di erogazione, procede, entro novanta giorni, a erogare il contributo di cui all'art. 19 in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria, fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa, sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria in merito alla realizzazione dell'investimento, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e acquisite, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità con banche dati esterne, le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici. Le eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti interrompono i termini per l'erogazione del contributo, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

4. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento, il Ministero provvede a rideterminare, a conclusione dell'investimento, le agevolazioni calcolate nel provvedimento di concessione del contributo.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI OBBLIGHI DELLE IMPRESE E MONITORAGGIO

Art. 21.

Variazioni

1. Nel periodo di realizzazione dell'investimento, sono consentite variazioni dell'oggetto del programma, rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che il programma effettivamente realizzato possegga tutti i requisiti di cui all'art. 9 e 16 e che tali variazioni intervengano nell'ambito della medesima linea di intervento di cui all'art. 2, comma 1, fermo restando l'importo dell'agevolazione concessa riferita alla medesima linea di intervento. In fase di erogazione, il Ministero verifica che le variazioni intervenute non abbiano determinato

alcuna delle cause di revoca delle agevolazioni indicate all'art. 23. L'impresa beneficiaria non può, in ogni caso, modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa.

2. Eventuali variazioni soggettive dell'impresa beneficiaria, intervenute successivamente alla presentazione della domanda e entro i tre anni successivi alla data di ultimazione del programma di investimenti, per effetto di operazioni straordinarie, quali fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, devono essere tempestivamente comunicate, secondo le modalità definite con i provvedimenti di cui all'art. 12, comma 1 e all'art. 18, comma 1, al fine delle necessarie verifiche da parte del soggetto finanziatore e del Ministero in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione o il mantenimento delle agevolazioni.

3. L'impresa beneficiaria è altresì tenuta a comunicare al Ministero e al soggetto finanziatore ogni variazione, intervenuta nei termini di cui al comma 2, che determini la perdita dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 7 e 15.

4. Sono altresì consentite variazioni dell'ubicazione dei beni oggetto del programma, a condizione che ne sia data comunicazione al Ministero entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, e all'art. 16, comma 1 del presente decreto, nonché quanto previsto all'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

5. A seguito delle variazioni previste dal presente articolo il Ministero provvede, ove necessario, agli adempimenti connessi al funzionamento del RNA.

6. Le necessarie specificazioni in merito alle tipologie di variazioni e ai relativi flussi informativi e documentali sono fornite con i provvedimenti di cui all'art. 12, comma 1 e all'art. 18, comma 1.

Art. 22.

Controlli e ispezioni

1. Il Ministero effettua, anche su base campionaria, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle DSAN rilasciate in merito ai requisiti soggettivi, alla conformità degli investimenti e all'ammissibilità delle spese oggetto della richiesta di erogazione.

2. Resta ferma la possibilità per il Ministero di effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli documentali ovvero ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché la realizzazione dei programmi agevolati.

3. Gli oneri dei controlli di cui al presente articolo sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento.

Art. 23.

Revoche

1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui:

a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) venga accertata l'assenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, comma 1 e, per le agevolazioni concesse ai sensi del Capo III, all'art. 15, fatto salvo il requisito dimensionale, che deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda salvo i casi di subentro nella titolarità delle agevolazioni;

c) l'impresa non residente non provveda all'apertura della sede operativa nel territorio nazionale nei termini previsti dal presente decreto ossia entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo;

d) l'impresa beneficiaria non provveda a stipulare con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento oggetto di delibera, nei termini previsti all'art. 13, comma 2, ovvero all'art. 19, comma 2;

e) le verifiche e i controlli effettuati ai sensi dell'art. 14, comma 7, oppure dell'art. 20, comma 4, evidenzino condizioni impeditive al mantenimento e all'erogazione delle agevolazioni concesse;

f) i beni oggetto del programma siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

g) i beni oggetto del programma non posseggano i requisiti previsti per le singole linee di intervento di cui all'art. 2, comma 1;

h) in sede di rendicontazione, le spese oggetto del programma, riferibili a ciascuna delle linee di intervento di cui all'art. 2, comma 1, siano imputate su linee di intervento diverse rispetto all'articolazione prevista nel provvedimento di concessione, non essendo possibile in ogni caso riconoscere spese eccedenti tale articolazione su nessuna delle altre linee di intervento dell'investimento;

i) limitatamente alle imprese beneficiarie agevolate a valere sul Capo III, i beni oggetto del programma siano trasferiti, nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, al di fuori delle regioni del Mezzogiorno;

j) venga accertata la non conformità del programma realizzato con quanto previsto all'art. 9, all'art. 10 e all'art. 16;

k) il programma di investimenti non sia stato concluso nei termini di cui all'art. 9, comma 10;

l) l'impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione della richiesta di erogazione nel rispetto del termine e delle condizioni previsti dall'art. 14, comma 2, e dall'art. 20, comma 1;

m) nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in più quote annuali, l'impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione delle richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima nel rispetto dei termini previsti dall'art. 14, comma 8;

n) le spese oggetto del programma risultino pagate attraverso compensazione con crediti verso i fornitori, fatte salve specifiche fattispecie che potranno essere eventualmente disciplinate nell'ambito del provvedimento direttoriale di cui all'art. 12, comma 1;

o) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature siano effettuate con permuta e contributi in natura;

p) in relazione ai beni materiali di cui agli investimenti 4.0, compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge n. 232/2016, le spese di interconnessione ed integrazione siano state sostenute oltre i termini previsti all'art. 14, comma 2, per la trasmissione della richiesta di erogazione;

q) l'impresa beneficiaria non ottemperi all'obbligo di apporre sui titoli di spesa il CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell'intervento secondo le previsioni di cui all'art. 14, comma 11;

r) l'impresa beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento del programma;

s) l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni di cui all'art. 22;

t) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili.

Art. 24.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti dal presente decreto, è tenuta a:

a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

b) dare riscontro a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

c) garantire, esclusivamente per le domande di agevolazione di cui al Capo III, che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;

d) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sul Capo III, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

e) rispettare gli obblighi derivanti dall'eventuale utilizzo di risorse rivenienti dai fondi strutturali e di investimento europei.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Ministero, con i provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1 e all'art. 18, comma 1, pubblicati nel sito *web* www.mise.gov.it fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, fornendo, altresì, l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Con i medesimi provvedimenti sono, inoltre, individuati i termini iniziali per la richiesta dei contributi.

2. Per le domande presentate anteriormente ai termini iniziali previsti dal provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, indipendentemente dallo stato dei procedimenti in essere, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016 e alle relative circolari operative, nonché alla convenzione ivi richiamata.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, per le domande per le quali alla data di apertura dei termini fissata con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, non risulta trasmessa la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative contenute nelle circolari direttoriali di cui all'art. 14, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del presente decreto.

Art. 26.

Pubblicazione su Incentivi.gov.it

1. Ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento degli obblighi di comunicazione viene garantito attraverso la pubblicazione delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al presente decreto sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2022

Il Ministro
dello sviluppo economico
GIORGETTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 696

ALLEGATO *1*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

PROGRAMMI AMMISSIBILI

Tabella 1A: Programmi realizzati ai sensi dell'articolo 17 del *Regolamento GBER* "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI"

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 651/2014, l'investimento in attivi materiali e/o immateriali deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) la creazione di una nuova unità produttiva;

b) l'ampliamento di una unità produttiva esistente;

c) la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

d) il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un'unità produttiva esistente;

e) l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati, a condizioni di mercato, da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

Tabella 2A: Programmi realizzati ai sensi dell'articolo 14 del *Regolamento ABER* diretti all'acquisizione di attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione Europea;

c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;

d) adempiere agli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzare in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale purché si tratti di investimenti non produttivi;

e) ripristinare il potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

Agli investimenti si applicano, altresì, le limitazioni previste dall'articolo 14, paragrafo 4, del Regolamento.

Gli investimenti da realizzare devono risultare conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

Tabella 3A: Programmi realizzati ai sensi dell'articolo 17 del *Regolamento ABER* diretti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 gli investimenti devono riguardare la *trasformazione di prodotti agricoli* o la *commercializzazione di prodotti agricoli.*

Non possono essere concessi aiuti per:

a) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore;

b) investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;

c) capitale circolante.

Gli investimenti da realizzare devono risultare conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

Tabella 4A: Programmi realizzati ai sensi del *Regolamento FIBER* diretti alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, le agevolazioni possono essere concesse alle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della *produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca*.

Fatto salvo i divieti e le limitazioni di cui al Capo I, il regolamento *FIBER* non si applica nei casi previsti dall'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Gli investimenti da realizzare devono perseguire gli obiettivi previsti dai seguenti articoli del Regolamento *FIBER*:

- art. 26 "Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici", purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- art. 28 "Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca", purché soddisfino le condizioni di cui di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- art. 31 "Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura", purché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- art. 41 "Aiuti alle misure di commercializzazione", purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- art. 42 "Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura", purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 508/2014.

22A03524

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Loyada», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 439/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. AAM/A.I.C. 173/2020 del 16 dicembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 321 del 29 dicembre 2020, con la quale la società Santen Italy S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Loyada» (timololo, associazioni) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn) (DE/H/3869/002/DC);

Vista la domanda presentata in data 3 novembre 2021 con la quale la società Santen Italy S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Loyada» (timololo, associazioni) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 043622036 e 043622063;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 21-23 e 28 marzo 2022;

Vista la delibera n. 23 del 28 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LOYADA (timololo, associazioni) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 3 ml in LDPE - A.I.C. n. 043622036 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 17,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,06;

«15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 7 ml in LDPE - A.I.C. n. 043622063 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 51,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 84,30;

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Loyada» (timololo, associazioni) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03458

DETERMINA 30 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Peptazol», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 441/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i

prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 794 del 12 novembre 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 280 del 29 novembre 2019, con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Peptazol» (pantoprazolo), con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

Vista la domanda presentata in data 24 marzo 2022, con la quale la società New Pharmashop S.r.l. titolare della AIC, ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A del medicinale «Peptazol» (pantoprazolo), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 048032015;

Vista la delibera n. 23 del 28 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PEPTAZOL (pantoprazolo), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048032015 (in base 10) 1FTU8H (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,57;

nota AIFA 1 e 48.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Peptazol» (pantoprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03459

DETERMINA 30 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Peptazol», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 442/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 794 del 12 novembre 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 280 del 298 novembre 2019, con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Peptazol» (pantoprazolo), con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe Cnn (MC1/2019/491);

Vista la domanda presentata in data 24 marzo 2022, con la quale la società New Pharmashop S.r.l. titolare della A.I.C., ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A del medicinale «Peptazol» (pantoprazolo), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 048032027;

Vista la delibera n. 23 del 28 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PEPTAZOL (pantoprazolo), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048032027 (in base 10) 1FTU8H (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,64;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,96;

nota AIFA: 1 e 48.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Peptazol» (pantoprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03460

DETERMINA 30 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Diazepam Eg Stada», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 448/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina n. 2/2022 del 13 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2022, con la quale la società EG S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diazepam EG Stada» (diazepam) e successiva rettifica;

Vista la domanda presentata in data 4 febbraio 2022, con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Diazepam EG Stada» (diazepam);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 2-4 maggio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIAZEPAM EG STADA (diazepam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«5 mg compresse» 25 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 049712197 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«5 mg compresse» 25×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC - A.I.C. n. 049712209 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse» 25 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 049712324 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse» 25×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC - A.I.C. n. 049712336 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«2 mg compresse» 25×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC - A.I.C. n. 049712045 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«2 mg compresse» 25 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 049712033 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Diazepam EG Stada» (diazepam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03493

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Kisqali»

Estratto determina IP n. 391 del 30 maggio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale KISQALI 200 MG_FILM-COATED TABLET_63 TABLETS autorizzato dall' European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/17/1221/005, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus medicine A/S Copenhagen DK con sede legale in Vesterbrogade 149 1620.

Confezione: KISQALI «200 mg - compressa rivestita con film» 63 compresse in blister (PCTFE/PVC).

Codice A.I.C.: 049707019 (in base 10) 1HDY0C(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: ribociclib succinato equivalente a 200 mg di ribociclib.

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina; crospovidone tipo A; idrossipropilcellulosa basso-sostituita; magnesio stearato; silice colloidale anidra. Materiale di rivestimento: ferro ossido nero (E172); ferro ossido rosso (E172); talco; lecitina di soia (E322); polivinile (parzialmente idrolizzato); titanio diossido (E171); gomma xantana.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: KISQALI «200 mg - compressa rivestita con film» 63 compresse in blister (PCTFE/PVC).

Codice A.I.C.: 049707019.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: KISQALI «200 mg - Compressa rivestita con film» 63 compresse in blister (PCTFE/PVC) .

Codice A.I.C.: 049707019.

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03528

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Opdivo»

Estratto determina IP N. 392 del 30 maggio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale OPDIVO 10 mg/ml 1 vial (10 *ml)* autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/15/1014/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus medicine A/S con sede legale in Veterbrogade 149 - 1620 Copenhagen DK.

Confezione: OPDIVO 10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso flaconcino (vetro) - 10 ml - 1 flaconcino.

Codice A.I.C.: 049708011 (in base 10) 1HDYZC (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo: ogni ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 10 mg di nivolumab;

ogni flaconcino contiene 40 mg (in 4 ml), 100 mg (in 10 ml) o 240 mg (in 24 ml) di nivolumab;

eccipienti: sodio citrato diidrato, sodio cloruro (vedere il paragrafo 2 «Opdivo» contiene sodio»), mannitolo (E421), acido pentetico, polisorbato 80 (E433), sodio idrossido, acido cloridrico ed acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: OPDIVO 10 mg/ml - Concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml - 1 faconcino.

Codice A.I.C.: 049708011.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: OPDIVO 10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml - 1 flaconcino.

Codice A.I.C.: 049708011.

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03529

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano a seguito della cessione del ramo d'azienda Dompé-Substipharm.

Estratto determina e AAM/PPA n. 442/2022 del 1° giugno 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/591- AIN/2022/592- AIN/2022/593- AIN/2022/594- AIN/2022/595-MC1/2022/326.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Dompe' Farmaceutici S.p.a., con sede legale in via San Martino, 12 - 12/A, 20122 Milano, codice fiscale n. 00791570153.

Medicinale: BRONCOMNES.

Confezioni:

«Adulti 100 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 027089022;

«1% sciroppo» flacone 200 ml- A.I.C. n. 027089046.

Medicinale: CITOFOLIN.

Confezione: «15 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 024632085.

Medicinale: EPARMEFOLIN.

Confezioni «Adulti polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 021076070.

Medicinale: LUMINALE.

Confezioni:

«200 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale 1 ml - A.I.C. n. 002860017;

«100 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 002860031;

«15 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 002860043.

Medicinale: MEMAC.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042613012;

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042613024;

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042613036;

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042613048.

Medicinale: RIGENTEX.

Confezioni:

«200 U.I. capsule molli» 60 capsule - A.I.C. n. 034680013;

«400 U.I. capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 034680025,

alla società Substipharm con sede legale in 24 Rue Erlanger, 75016 Parigi, Francia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03530

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di omega 3 polinsaturi, «Omega 3 IG Farmaceutici».

Estratto determina AAM/PPA n. 444/2022 del 1° giugno 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/918.

Cambio nome: N1B/2022/373.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza), codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Medicinale: OMEGA 3 IG FARMACEUTICI.

Confezioni:

«1000 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. 048488011;

«1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. 048488023,

alla società Epifarma S.r.l., con sede legale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza), codice fiscale 01135800769.

Con variazione della denominazione del medicinale in: MOTAC.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03531

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nicotina, «Nicoskill».

Estratto determina AAM/PPA n. 451/2022 del 1° giugno 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/643.

Cambio nome: N1B/2022/255.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Skillpharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Umberto Saba n. 4 - 00144 Roma. Codice fiscale 08522931008.

Medicinale NICOSKILL.

Confezioni:

«2 mg pastiglie» 20 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. 048276012;

«2 mg pastiglie» 60 (3 × 20) pastiglie in contenitore PP - A.I.C. 048276024;

«2 mg pastiglie» 100 (5 × 20) pastiglie in contenitore PP - A.I.C. 048276036,

alla società Perrigo Italia S.r.l., con sede legale in viale Dell'Arte n. 25 - 00144 Roma, codice fiscale 08923130010.

Con variazione della denominazione del medicinale in NIQUITINMINT.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03532

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido fusidico e betametasone, «Fusicutanbeta».

Estratto determina AAM/PPA n. 463/2022 del 1° giugno 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del:

medicinale: FUSICUTANBETA;

confezioni:

045358013 - «20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in AL da 5 g;

045358025 - «20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in AL da 15 g;

045358037 - «20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in AL da 30 g;

045358049 - «20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in AL da 60 g;

titolare A.I.C.: MIBE Pharma Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Leonardo da Vinci n. 20/B - 39100 Bolzano, Italia - codice fiscale 02988160210;

procedura: decentrata;

codice procedura europea: AT/H/0712/001/R/001;

codice pratica: FVRMC/2020/229,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 giugno 2021, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03533

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amiodarone cloridrato, «Amiodarone Hikma».

Estratto determina AAM/PPA n. 472/2022 dell'8 giugno 2022

Codice pratica: VC2/2017/511.

Numero procedura: NL/H/1098/001/II/019.

Autorizzazione: è autorizzata la seguente variazione:

Tipo II C.I.2.b) modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.6, 7, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo,

relativamente al medicinale AMIODARONE HIKMA, nella forma farmaceutica e confezione:

«50 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 038320014.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A., con sede in Estrada Do Rio Da Mó, 8 - 8A - 8B - Fervenca, 2705-906 Terrugem, Portogallo.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03540

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di diosmina, «Daflon» e «Arvenum».

Estratto determina AAM/PPA n. 479/2022 dell'8 giugno 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente ai medicinali DAFLON e ARVENUM:

tipo II C.I.6.a), modifica dei paragrafi 4.1 e 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'aggiunta dell'indicazione terapeutica Trattamento sintomatico della crisi emorroidaria acuta e del relativo schema posologico;

modifiche di natura editoriale e di allineamento al QRD template ai paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

aggiornamento dell'indirizzo per la segnalazione delle reazioni avverse;

modifica del paragrafo 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

modifica delle sezioni 1, 3, 5 e 6 del foglio illustrativo e 8, 13, 15 e 18 del confezionamento secondario (medicinale «Daflon») e delle sezioni 1, 3 e 6 del foglio illustrativo e 15 del confezionamento secondario (medicinale «Arvenum»).

La suddetta variazione è relativa ai medicinali di seguito descritti, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia, la cui descrizione è modificata, secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea,

medicinale «Daflon»:

da:

A.I.C. n. 023356064 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 023356052 - «500 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

A.I.C. n. 023356025 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 023356049 - «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 023356076 - «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse,

a:

A.I.C. n. 023356064 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/Al;

A.I.C. n. 023356052 - «500 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/Al;

A.I.C. n. 023356025 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/Al;

A.I.C. n. 023356049 - «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/Al;

A.I.C. n. 023356076 - «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/Al,

medicinale «Arvenum»:

da:

A.I.C. n. 024552059 - «500 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

A.I.C. n. 024552022 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 024552046 - «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse,

a:

A.I.C. n. 024552059 - «500 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/Al;

A.I.C. n. 024552022 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/Al;

A.I.C. n. 024552046 - «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2021/311.

Titolari A.I.C.:

Les Laboratoires Servier, con sede legale in 50, Rue Carnot, 92284, Suresnes Cedex, Francia, (medicinale «Daflon»);

Istituto Farmaco Biologico Stroder S.r.l. (codice fiscale n. 00394900484) con sede legale e domicilio fiscale in via Luca Passi n. 85, 00166, Roma, Italia, (medicinale «Arvenum»).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non

riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03541

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di protamina cloridrato, «Protamina Meda».

Estratto determina AAM/PPA n. 480/2022 dell'8 giugno 2022

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione tipo II, costituito da:

una variazione tipo IB B.II.b.2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove;

una variazione tipo II B.II.b.2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito *b)* Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico e dove tutti i metodi di prova applicati sono metodi biologici/immunologici.

Il suddetto *grouping* di variazioni è relativo al medicinale PROTAMINA MEDA nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n. 004698027 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 5 ml.

A.I.C. n. 004698039 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale 5 ml.

Codice pratica: VN2/2021/321.

Titolare A.I.C.: Mylan Italia S.r.l (codice fiscale 02789580590), con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 20, 20124, Milano, Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A03542

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Disteomin».

Estratto determina AAM/PPA n. 469/2022 dell'8 giugno 2022

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.z), attuazione delle modifiche concordate durante la procedura IT/H/0608/003/E/001 per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio negli Stati membri interessati ES e PT. Conseguente modifica dei paragrafi 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

La suddetta variazione è relativa al medicinale DISTEOMIN nelle seguenti forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n. 046220051 - «50.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore in vetro da 2,5 ml.

A.I.C. n. 046220063 - «50.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori in vetro da 2,5 ml.

A.I.C. n. 046220075 - «50.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori in vetro da 2,5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2022/64.

Numero procedura: IT/H/0608/003/II/05.

Titolare A.I.C.: O.P. Pharma S.r.l (codice fiscale 11807680159), con sede legale e domicilio fiscale in Via Monte Rosa, 61 - 20149 Milano.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03543

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Mariglianella.

Il Comune di Mariglianella (NA), con deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2022, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 2022, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone

della dott.ssa Luigia Ascione, della dott.ssa Maria Rosaria Ingegno e della dott.ssa Daniela Scarpa, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

22A03538

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Pubblicazione del decreto 29 marzo 2022, recante: «Istituzione dell'Osservatorio nazionale della povertà energetica».

Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 131 del 29 marzo 2022 è istituito, presso la Direzione generale competitività ed efficienza energetica del Ministero della transizione ecologica, l'Osservatorio nazionale della povertà energetica.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica www.mite.gov.it

22A03525

Pubblicazione del decreto 7 aprile 2022, recante: «Criteri e modalità per la realizzazione dell'Investimento 2.2, Componente 2, Missione 2, del PNRR - resilienza reti elettriche».

Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 150 del 7 aprile 2022 sono stabiliti criteri e modalità per la realizzazione dell'Investimento 2.2, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, volto ad aumentare la resilienza della rete elettrica agli eventi meteorologici estremi.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica www.mite.gov.it

22A03526

Pubblicazione del decreto 6 aprile 2022, recante: «Criteri e modalità per la realizzazione dell'Investimento 2.1, Missione 2, Componente 2, del PNRR - rafforzamento *smart grid*».

Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 146 del 6 aprile 2022 sono stabiliti criteri e modalità per la realizzazione dell'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzato alla smartizzazione della rete elettrica.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica www.mite.gov.it

22A03527

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo all'avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese 7 giugno 2022 - Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui al Capo III del decreto 30 settembre 2021 «Fondo impresa femminile».

Con avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese 7 giugno 2022 è stata disposta, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, a partire dall'8 giugno 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relativamente alle agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili di cui al Capo III del decreto interministeriale 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 14 dicembre 2021.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo dell'avviso è consultabile dalla data del 7 giugno 2022 nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

22A03539

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-139) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.